

CLXIV.

TORNATA DI SABATO 30 GENNAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

PONTI, ELLENA e COLOMBO, ministro delle finanze, fanno osservazioni sul processo verbale.

Lettura di una proposta di legge del deputato S. VOLLARO, e di una mozione del deputato BONGHI.

CARDARELLI giura.

Seguito della discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

PARPAGLIA, FAGIOLI, SELLA, VOLLARO-DE LIETO, GUGLIELMI, VOLLARO SAVERIO, MAFFI, DANEI, CUCCHI L., CURIONI, SUARDI GIANFORTE, ARTOM DI SANT'AGNESE, GALLAVRESI, relatore, SONNINO, presidente della Commissione, e CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, prendono parte alla discussione.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, presenta una convenzione fra l'Italia e la Germania, relativa alla proprietà industriale.

Annunziansi una interrogazione del deputato F. MARIOTTI ed una interpellanza del deputato ZUCCONI.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

D'Ayala-Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Presidente. L'onorevole Ponti ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Ponti. Dichiaro che se ieri non mi fossi trovato casualmente assente al momento della votazione nominale, avrei votato contro l'ordine del giorno dell'onorevole Mussi ed a favore di quello presentato dall'onorevole Saporito.

Presidente. Sarà fatta menzione di questa sua dichiarazione nel processo verbale della seduta d'oggi.

L'onorevole Ellena ha facoltà di parlare.

Ellena. Ieri in fine di seduta l'onorevole Nic-

colini rivolse un'interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio intorno al modo con cui si riscuotono i dazi sul vino all'entrata in Germania. Forse il presidente del Consiglio avrebbe fatto meglio a conferire col relatore della legge, prima di rispondere, perchè le parole dell'onorevole Niccolini si riferivano ad alcune dichiarazioni che io aveva fatte nel discorso, che a nome della Commissione parlamentare pronunziai nella tornata del 18 gennaio ed in questo caso, non avrebbe avuto da mettersi in aperta contraddizione col Ministero delle finanze.

Imperocchè, prima di parlare alla Camera su questo soggetto avevo avuto cura di indirizzare un interrogatorio scritto al Ministero delle finanze. Io aveva domandato:

« Il dazio sui vini, in Germania, è al lordo? »

« È al netto (rispose il Ministero delle finanze). »

« Perchè nei preliminari della tariffa dicesi: « I dazi saranno riscossi sul peso lordo: a) quando la tariffa doganale lo prescrive espressamente; b) sulle merci assoggettate a un dazio non superiore a 6 marchi il quintale. »

« La tariffa non lo prescrive espressamente; il dazio supera i 6 marchi; dunque il dazio sui vini è al netto. Anche la statistica commerciale riferisce i dazi di 24, 48 e 80 al peso netto. »

Non istarò a leggere il resto che conferma le cose già dette. Ora, a me spiace che i dazi siano al lordo, perchè sono più gravi.

Ma avevo l'obbligo di informare la Ca-

mera che la sua Commissione, non in modo leggero, ma conformemente ad esplicite dichiarazioni del Ministero delle finanze, fece quella comunicazione che è stata modificata dal presidente del Consiglio.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Devo dare un semplice schiarimento.

Non risposi io ieri all'onorevole Niccolini, ma la risposta venne appunto in seguito ad informazioni dello stesso Ufficio che probabilmente le dette a lui.

Io credo, perchè non ho precisa notizia della questione, che si tratti di un documento che non è stato bene esaminato prima. Per cui, esaminandolo bene, risulterebbe questo: che il vino viene daziato al lordo salvo che nel caso in cui ci sia un secondo fusto, perchè allora si fa la deduzione in ragione dell'11 per cento.

Presidente. Sarà fatta menzione nel processo verbale di queste dichiarazioni dell'onorevole Ellena e dell'onorevole ministro delle finanze. Dopo di che, se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

4960. La Giunta municipale di Rimini fa voto che il Parlamento respinga il disegno di legge tendente a differire l'esecuzione dell'articolo 272 della legge comunale e provinciale.

4961. I sindaci di Nervesa, Arcade, Volpago e Montebelluna chiedono che nell'interesse dei Comuni da loro rappresentati siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge per l'alienazione del bosco demaniale Montello.

Letture di una proposta di legge del deputato Saverio Vollaro e di una mozione del deputato Bonghi.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Saverio Vollaro. Ne do lettura.

« Le facoltà concesse dall'articolo 3 della

legge 30 marzo 1890, n. 6702 (serie 3^a), sono rese obbligatorie per quei Comuni già sede di Pretura quando ne facessero domanda e ne sostenessero le spese.

« Sarà provveduto per Decreto Reale, senza tener conto delle condizioni in detto articolo enumerate. »

Onorevole ministro di grazia e giustizia, quando crede di poter assistere allo svolgimento di questa proposta di legge del deputato Vollaro?

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Siccome per lunedì vi è una serie di interpellanze sulle preture, pregherei il mio amico Vollaro di aspettare che fossero esaurite quelle interpellanze; subito dopo stabiliremo il giorno per lo svolgimento della sua proposta.

Presidente. Onorevole Vollaro, acconsente?

Vollaro Saverio. Consento.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha presentato e gli Uffici hanno ammesso alla lettura la seguente mozione:

« La Camera, persuasa che il disordine cronico delle Università italiane è di gravissimo danno e discredito agli studenti e al Paese, invita il ministro a presentare sul riordinamento del potere disciplinare in esse una legge, che lo ravvivi e gli ridia un efficace vigore. »

Quando saranno presenti l'onorevole Bonghi e l'onorevole ministro della pubblica istruzione, si determinerà il giorno in cui dovrà farsi la discussione di questa mozione.

Giuramento del deputato Cardarelli.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Cardarelli, lo invito a giurare. *(Legge la formula).*

Cardarelli. Giuro.

Segue la discussione del disegno di legge sui « probi-viri ».

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istituzione dei probi-viri.

Come la Camera rammenta, furono approvati i primi articoli sino al 17.

Ora siamo al 18:

« Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio

dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente. »

Se niuno chiede di parlare intorno a questo articolo, lo porrò a partito.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 19. I Comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati. »

Se nessuno chiede di parlare su questo articolo, lo metto a partito.

(È approvato).

« Art. 20. Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al Tribunale civile, circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

« Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale. »

L'onorevole Roberto Vollaro-De Lieto ha presentato un emendamento a questo articolo: vorrebbe che gli si aggiungesse il seguente paragrafo:

« Il Tribunale pronunzierà in Camera di consiglio come nelle materie di volontaria giurisdizione (senza bisogno dell'intervento di procuratore o avvocato). »

L'onorevole Vollaro-De Lieto è presente?

(Non è presente).

La Commissione e il Governo accettano o respingono questo emendamento?

Gallavresi, *relatore*. La Commissione tiene fermo il proprio articolo.

Chimirri, *ministro guardasigilli*. Non lo accetto.

Presidente. Siccome l'onorevole Vollaro-De Lieto non è presente, pongo a partito questa aggiunta che Commissione e Governo non accettano.

(Non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 20.

(È approvato, ed approvansi i successivi, sino al 25 incluso).

« Art. 21. Gli eletti, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore giurisdizio-

nale il giuramento di esercitare le loro funzioni da persone d'onore. »

« Art. 22. Il presidente convoca gli eletti nel termine di otto giorni, dalla prestazione del giuramento, perchè procedano alla costituzione degli Uffici nel modo seguente:

« Gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

« Gli industriali scelgono poi a schede segrete fra gli eletti della loro classe la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

« La costituzione degli Uffici si farà almeno ogni sei mesi. »

« Art. 23. Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare l'elezione, ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

« Si osserveranno le norme di cui al capoverso dell'articolo 20. »

« Art. 24. Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè appartenere contemporaneamente allo stesso ufficio più amministratori di una medesima Società. »

« Art. 25. Ai membri del Collegio di *probi-viri* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicabile la disposizione dell'articolo 125, terzo capoverso della legge comunale e provinciale. »

« Art. 26. Il Collegio si rinnova ogni anno per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per quella degli operai. Nel primo anno la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità. »

A questo articolo l'onorevole Pargaglia ha proposto di sostituire una diversa formula, di cui do lettura:

« Il Collegio si rinnova per metà ogni tre anni tanto per la parte degli industriali, quanto per quella degli operai. »

« Nel primo triennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Se la Commissione ed il Governo accettano la proposta del deputato Fagioli, io mi associo ad essa e rinuncio a quella da me proposta.

Presidente. L'onorevole Fagioli propone di sostituire all'articolo 26 il seguente:

« Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

« Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità. »

L'onorevole Fagioli ha facoltà di parlare.

Fagioli. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre segue una via di mezzo tra la proposta della Commissione e del Governo e l'emendamento dell'onorevole Parpaglia. Secondo la proposta della Commissione e del Governo gli eletti durano in carica due anni e si devono ogni anno convocare i Comizi per l'elezione della metà del Collegio; secondo l'emendamento dell'onorevole Parpaglia gli eletti durano in carica sei anni ed ogni tre anni si devono convocare i Comizi per l'elezione della metà.

Secondo l'emendamento mio, che l'onorevole Parpaglia cortesemente ha dichiarato di accogliere, gli eletti durerebbero in carica quattro anni, ed il Collegio si rinnoverebbe per metà ogni biennio.

La ragione di questo emendamento è assai evidente. Facendo l'elezione ogni biennio, si ha una minore spesa, si tiene conto del poco entusiasmo con il quale il paese esercita questi diritti, e si evita il pericolo di vedere le urne deserte ai primi Comizi, quando ancora l'istituzione è poco conosciuta; si rende possibile agli eletti, con una maggiore permanenza nell'ufficio, di conquistare quella simpatia e quella stima che possono rendere loro più agevole l'esercizio del mandato ad essi affidato; specialmente di un mandato conciliativo che non può essere autorevolmente ed efficacemente esercitato fuorchè a condizione di aver guadagnato autorità presso coloro che devono di questa fiducia valersi.

Queste ragioni d'indole economica e morale mi consigliarono di proporre questo emendamento sul quale attendo le dichiarazioni del Ministero e della Commissione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallavresi, relatore. La Commissione ringrazia anzitutto l'onorevole Parpaglia di essersi associato all'emendamento dell'onorevole Fagioli e dichiara che accetta quest'ultimo emendamento.

Presidente. Il Governo consente?

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Consente.

Presidente. La Commissione e l'onorevole ministro di grazia e giustizia hanno dichiarato di accettare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 26 proposto dall'onorevole Fagioli. Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 27. Tanto nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono essere sempre rieletti.

« Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento de' loro successori. »

A questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Fratti, Agnini, Guelpa e Maffei. Essi vorrebbero che l'articolo 27 fosse compilato nel modo che segue:

« Tanto nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono esser sempre rieletti, trascorso almeno un biennio dalla data della loro uscita. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

Sella. Io aveva domandato di parlare per secondare l'emendamento dell'onorevole Fratti perchè credo che debba essere assolutamente accettato nelle amministrazioni il principio della limitata rieleggibilità. Il permettere una indefinita rieleggibilità porta per conseguenza naturale che vengano sempre rielette le stesse persone.

Quando una persona è rieleggibile, la domanda che si fa, non è più questa: È la più capace ad essere eletta, la più capace a disimpegnare quell'ufficio? ma è quest'altra: Questa persona è stata degna di occupare quell'ufficio? Non ne ha demeritato, dunque rieleggiamola!

E questo è un inconveniente.

Il principio della limitata rieleggibilità fu già accettato nella legge sugli istituti di beneficenza, dove si è stabilito che gli amministratori non possano essere rieletti senza interruzione più di una volta. Ed io credo che anche per questa legge sarebbe il caso di accettare una risoluzione che s'accostasse

all'emendamento dell'onorevole Fratti, perchè credo che casi analoghi dovrebbero essere risolti da analoghe disposizioni.

Ho detto una disposizione che s'accostasse a quella dell'onorevole Fratti, perchè io vorrei escludere dal divieto della rielezione il caso in cui il limitato numero degli eleggibili non permettesse di completare altrimenti il Collegio dei *probi-viri*. Questo caso sarà rarissimo, perchè io credo, che, se si istituissero Collegi di *probi-viri* con circoscrizioni così limitate che tutti gl'industriali di queste circoscrizioni avessero ad essere di diritto membri di questi collegi, lo scopo conciliativo di questa legge non sarebbe ottenuto.

Io dunque proporrei di modificare l'emendamento dell'onorevole Fratti in questo senso: « Tanto nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, che in quello dell'articolo precedente, gli uscenti non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta, salvo che lo scarso numero degli eleggibili non permettesse di completare il Collegio ».

Io spero che il Ministero e la Commissione accetteranno questo emendamento: in caso diverso, voterò in favore dell'emendamento dell'onorevole Fratti.

Presidente. Perchè io possa mettere in votazione il suo emendamento, occorre che sia firmato da dieci deputati, a meno che la Commissione lo faccia proprio.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallavresi, relatore. La Commissione crede preferibile l'articolo quale venne presentato, per la difficoltà che si potrebbe incontrare a trovare i *probi-viri* fra gl'industriali, il cui numero naturalmente è ristretto, ed a sapere prima se il loro numero sia sufficiente o no.

Presidente. La Commissione mantiene quindi il suo articolo, e non accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Fratti e Sella.

Sella. Io ritiro il mio.

Presidente. Metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Fratti, che la Commissione non accetta.

Coloro che sono d'avviso di approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 27, come è stato proposto dalla Commissione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 28. Se nel giorno dell'udienza i membri presenti non possono, per mancanza del numero legale, tener seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

« Se nemmeno in questa seconda udienza si può per assenza costituire l'ufficio, il presidente o vice presidente fa redigere verbale con l'indicazione de' membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

« I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di Consiglio, e possono altresì essere condannati ad una pena da lire dieci a cinquanta.

« Le parti, dopo la seconda udienza, possono portare le controversie innanzi ai competenti magistrati ordinari. »

L'onorevole Vollaro-De Lieto propone un emendamento, nel senso che la disposizione dell'articolo 28 sia estesa anche alla giuria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro-De Lieto.

Vollaro-De Lieto. Io credo che solamente per dimenticanza sia stata omessa in quest'articolo la indicazione della giuria; perchè le stesse ragioni che consigliano la disposizione per l'ufficio di conciliazione dovrebbero, a mio modo di vedere, consigliarla anche per la giuria; anzi più per questa che per il primo, perchè nella giuria si esercita sempre giurisdizione, e bisogna mettere le parti in condizioni tali che possano facilmente vedere esaminati i loro reclami. Pregherei quindi la Commissione ed il ministro di voler consentire all'aggiunta della parola « giuria » in questo articolo.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Gallavresi, relatore. È appunto che l'onorevole Vollaro-De Lieto fa alla Commissione ed al ministro, di aver dimenticato in questo articolo la parola *giuria*, e assolutamente infondato. Faccio osservare all'onorevole Vollaro che qui si dice soltanto *l'ufficio* e non *ufficio di conciliazione*, come si dice tutte le volte che si vuol parlare unicamente dell'ufficio di conciliazione.

Credo quindi inutile l'emendamento dell'onorevole Vollaro, quantunque io convenga perfettamente con lui, che l'articolo si applica tanto all'ufficio di conciliazione, quanto alla giuria. Spero che l'onorevole Vollaro-De Lieto sarà soddisfatto delle mie spiegazioni.

Presidente. Onorevole Vollaro-De Lieto, mantiene o ritira il suo emendamento?

Vollaro-De Lieto. Se la dichiarazione dell'onorevole relatore fosse sufficiente a fare interpretare l'articolo nel senso da lui e da me espresso, io non avrei nessuna ragione d'insistere. Ma mi pare che ci sia anche una ragione tipografica in favore del mio emendamento. Infatti qui *Ufficio* è scritto con *U* maiuscola il che vuol dire proprio che si riferisce all'ufficio di conciliazione. D'altra parte io non ho visto ancora che quando si parla dell'ufficio di conciliazione, si dica sempre ufficio di conciliazione...

Gallavresi, relatore. Guardi, per esempio, all'articolo 10.

Vollaro-De Lieto....quindi credo che per maggior chiarezza si possa accettare la mia modesta proposta.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino, presidente della Commissione. A me pare che le dichiarazioni del relatore della Commissione, a cui si associerà l'onorevole ministro, bastino a chiarire l'intendimento della proposta, tanto più che ci sono altri articoli, come il 24 ed il 27, in cui si adopera la parola *Ufficio* senz'altra indicazione.

Quanto alla parola ufficio scritta con l'*U* grande invece che con l'*u* piccola, è un'avvertenza che si può rivolgere al tipografo. *(Si ride).*

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Io faccio osservare all'onorevole Vollaro-De Lieto che, nel coordinamento degli articoli, si potrà tener conto delle sue osservazioni; ma che resta ben inteso che l'interpretazione dell'articolo è quella che è stata data dal presidente della Commissione.

Vollaro-De Lieto. Dopo queste dichiarazioni, non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Non essendovi altre proposte, metto a partito l'articolo 28 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

« Art. 29. Ogni membro del Collegio che violi i doveri inerenti al suo ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, è sottoposto a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile.

« Il tribunale può, infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non

eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio, con la conseguente ineleggibilità per un anno. »

A quest'articolo l'onorevole Guglielmi propone i seguenti emendamenti:

« In fine al 1° capoverso aggiungere le parole: in Camera di consiglio. »

« In fine al 2° capoverso sostituire alle parole: per un anno, le altre: per cinque anni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

Guglielmi. Ho proposto il primo emendamento a questo articolo, perchè mi pareva necessario di chiarire anche qui che il tribunale pronuncia in Camera di consiglio, come è espresso nel precedente articolo 28.

Il tribunale pronunzia in Camera di consiglio in altri casi analoghi e, senza citarne tanti basterà ricordare i giudizi disciplinari contro i notai. In conseguenza mi pareva anche che per la procedura disciplinare dell'articolo 29 il tribunale non dovesse pronunziare in udienza pubblica, ma in Camera di consiglio.

E così, su questo stesso articolo, siccome io speravo che la proposta Fratti venisse accolta dalla Camera riguardo al termine che doveva interrompere l'illeggibilità dei membri, limitato, quanto meno, ad un anno, così mi era preoccupato del pericolo che uno dei membri del Collegio dei *provi-viri* cadesse in qualcuna di queste contravvenzioni allo scadere del suo ufficio; in tal caso la penalità di un anno, si confonderebbe con la interruzione stessa della legge, ove fosse stato approvato l'emendamento Fratti.

In ogni modo, un solo anno mi pareva troppo poco, come pena disciplinare; ed avevo proposto che questa pena fosse portata a 5 anni. Però, se la Commissione trovasse eccessiva questa misura, non avrò difficoltà di adagiarmi ad un temperamento: cioè, che un anno sia il *minimum*, e che si possa andare fino a 3 anni.

Vollaro Saverio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Vollaro Saverio. L'articolo 29 sottopone a penalità il componente del Collegio che abbia violato i suoi doveri; ma io non comprendo che giustizia sia questa che si amministra senza l'intervento dell'imputato. Non volete che si difenda colui che è dichiarato ineleggibile e che minacciate di un anno di sospensione? Io mi permetto quindi di suggerire questa aggiunta: « inteso l'imputato di con-

travvenzione ». Io prego la Commissione di aggiungere queste parole all'articolo.

Gallavresi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Gallavresi, relatore. Comincio dagli emendamenti proposti dall'onorevole Guglielmi. La Commissione dichiara, in massima, di accettarli. Accetta, anzi, senz'altro, il primo; e, quanto al secondo, accetta il temperamento a cui l'onorevole Guglielmi ha ora alluso; cioè, che, invece di cinque anni, si dica: « con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e per non più di tre anni ». Questo, anche perchè la ineleggibilità possa essere maggiore o minore, a seconda della gravità della colpa commessa.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Vollaro, dirò, che dal momento che l'articolo è così concepito: « ... è sottoposto a giudizio disciplinare innanzi al Tribunale civile... », va da sé che deve essere inteso anche l'accusato. È una cosa così ovvia, normale e giusta, che mi pare non possa sorgere dubbio al riguardo. Che sorta di giudizio sarebbe infatti, secondo i principii accettati dalla nostra legislazione, quello in cui l'accusato non venisse sentito? Ad ogni modo, fatte queste dichiarazioni, per parte mia, se l'onorevole ministro acconsente, non ho difficoltà di accettare anche l'aggiunta dell'onorevole Vollaro.

Presidente. Bisogna che la Commissione la faccia propria, o che la proponga il ministro. Desidera di parlare, onorevole ministro?

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta gli emendamenti dell'onorevole Guglielmi come furono da lui modificati ed ammessi dalla Commissione e consente che, per maggior chiarezza, sebbene nel concetto dell'articolo sia inclusa, si introduca anche la modificazione proposta dall'onorevole Vollaro Saverio.

Presidente. Per cui, onorevole relatore, accettando gli emendamenti dell'onorevole Guglielmi, in fine al primo capoverso si dovrebbero aggiungere le parole « in Camera di consiglio » ed in fondo al secondo le parole « per non meno di un anno e non più di tre, » e poi ancora si dovrebbe aggiungere « inteso il prevenuto; » perchè questa sarebbe la proposta dell'onorevole Vollaro Saverio che Commissione e Governo accettano.

Gallavresi, relatore. Perfettamente così.

Presidente. Allora l'articolo 29 verrebbe redatto come segue:

« Ogni membro del collegio che violi i doveri inerenti al suo ufficio, udito l'avviso del collegio stesso, è sottoposto a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile, in Camera di consiglio, sentito il prevenuto.

« Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio, con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre. »

Pongo partito l'articolo 29 così modificato.

(È approvato).

« Art. 30. I collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

« In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

« Durante il corso di questo termine le controversie indicate nella presente legge sono devolute alla giurisdizione ordinaria secondo la rispettiva competenza.

« I collegi stessi possono essere soppressi con Decreto Reale su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio e sentito l'avviso dei corpi designati nella prima parte dell'articolo 2. »

Gli onorevoli Fratti, Agnini, Guelpa e Maffei avevano proposto la soppressione di questo articolo; il che equivale a votar contro; gli onorevoli Maffi e Rampoldi propongono di aggiungere, dopo le ultime parole, le seguenti: « e delle rappresentanze operaie per mezzo delle loro associazioni. »

L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare.

Maffi. Mi duole che non sia presente l'onorevole Fratti, perchè avrei desiderato di sentire le ragioni, per le quali egli era stato indotto a proporre la soppressione di questo articolo 30. Come è proposto dalla Commissione, certamente può sostenersi la sua soppressione, e quindi in certo modo comprendo quale possa essere il criterio che spinse i colleghi Fratti, Agnini, Guelpa e Maffei a fare la loro proposta.

Io invece, pur accettando in parte il criterio che ha mosso la Commissione ed il Governo a determinare, quali possono essere i momenti ed i criteri, con cui un Collegio di *probi-viri* possa essere sciolto; non convengo

nei mezzi che la Commissione ci propone, per addivenire a questa grave misura.

Entrando a discutere la mia proposta mi si potrà obiettare, che, dal momento che fra i Corpi consulenti che il Governo sentirà per la istituzione dei *probi-viri* non figurano le rappresentanze operaie, resta logico e giustificato il disposto dell'articolo 30, secondo il quale neppure per sciogliere i collegi dei *probi-viri* non è richiesto che il parere delle Camere di commercio.

Io non ho rintracciato quale sia stata la ragione, per cui all'articolo 2° si sieno escluse le rappresentanze operaie, dal dare il loro parere sulla costituzione dei *probi-viri*. Non l'ho rintracciata nei resoconti stenografici, perchè non sono stati pubblicati, inquantochè noi abbiamo la fortuna di avere i resoconti stenografici un mese dopo che i discorsi furono pronunziati, nè ho ricercato questa ragione nel resoconto sommario, perchè l'altro giorno, valendomi di ciò che esponevano i resoconti sommari, ho dato luogo ad un fatto personale che non avrei desiderato di provocare. Quindi ignoro quali sieno le ragioni per cui dall'articolo 2° sieno escluse le associazioni operaie dall'essere Corpi consulenti nell'istituzione dei Collegi dei *probi-viri*.

Ma quella, mi può dire il presidente, è una disposizione votata, e sulla quale non si ritorna, e perciò non v'insisto.

La Commissione ed il Governo, per opporsi alla mia proposta, potrebbero eccepire che, escluse le rappresentanze operaie dal dare il loro parere sulla costituzione, è necessario che sieno anche escluse dal darlo sulla soppressione dei Collegi dei *probi-viri*. Io mi permetto però di non partecipare a questa opinione, perchè se un criterio è quello per la costituzione, un altro criterio è quello per la soppressione. E giacchè la prima questione è pregiudicata dal voto della Camera, ed io non ho la facoltà di riparare a quello che credo un male, mi permetto d'insistere perchè almeno per la soppressione dei Collegi sieno sentite queste rappresentanze operaie che in fin dei conti costituiscono una delle parti necessarie al funzionamento di quest'istituto.

L'articolo della Commissione dice: « I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti per gravi ragioni. » Quali saranno queste gravi ragioni? Bisogna tener conto (e rivolgo specialmente questa considerazione all'onore-

vole ministro) di uno stato di fatto che nessuno può ignorare: che, cioè, fra padroni ed operai, chi ha maggiormente bisogno dell'istituto dei *probi-viri*, non lo si può negare, sono i secondi; il capitalismo, nell'attuale ambiente economico e giuridico, non ha bisogno di questo istituto. Per le facoltà che gli sono date dalla legge, il capitalismo non ha che ad imporre la sua volontà: non ha bisogno di coalizioni che in rarissimi casi. Anche la relazione della Commissione d'inchiesta ci dà la proporzione di queste coalizioni: 305 è il numero che rappresenta le coalizioni operaie, contro 1 che rappresenta le coalizioni del capitalismo. Vedete in che condizione diversa svolgono la loro azione il capitale ed il lavoro!

Volete dunque lasciar giudice soltanto il capitale della opportunità di toglier di mezzo un Collegio dei *probi-viri*, e di deliberare sulla gravità delle ragioni che possono determinare la risoluzione della sua soppressione? Io proprio prego vivamente il ministro e la Commissione di tener presenti queste considerazioni. Già ho detto che l'articolo 2° costituisce una disparità di trattamento fra operai ed industriali; io prego Ministero e Commissione di riparare, almeno in parte, a questa disparità, accettando la mia proposta; se non vogliono che questo disegno di legge porti, fino dal suo inizio, l'impronta della diffidenza e del sospetto.

Presidente. L'onorevole Daneo ha proposto a questo articolo il seguente emendamento:

« Al primo capoverso sostituire:

« I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con Decreto Reale, su proposta motivata dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio. »

Onorevole Daneo, ha facoltà di parlare.

Daneo. Io già aveva sostenuto in Commissione, e mi parve per un momento che essa non fosse aliena dall'accettare, che lo scioglimento venisse ordinato non con Decreto del ministro d'agricoltura, ma con Decreto Reale.

La questione poi non ebbe questa risoluzione, perchè, forse, da parte del ministro predominavano altri criteri relativi alla nomina ed alle funzioni del *probo-virato*.

Io però credo, che, se la soppressione deve dipendere da Decreto Reale, lo stesso debba farsi per lo scioglimento.

Quando facciamo le leggi, dobbiamo sem-

pre sapere che da una parte come dall'altra possono sorgere delle difficoltà imprevedute: dobbiamo, quando abbiamo qui il pensiero di creare una magistratura nuova, che almeno per una parte ha vera solennità di magistratura, sottrarla da tutte le influenze che possono avere carattere politico; dobbiamo evitare il pericolo di sospetti che possa subire l'influenza del potere esecutivo. Ora se senza una relazione motivata, senza la solennità di Decreti Reali, senza l'intervento del ministro di grazia e giustizia in materia, che è pure di magistratura, noi concediamo al ministro di agricoltura e commercio di sciogliere a suo beneplacito per gravi ragioni, sia pure, ma per ragioni che non hanno luogo, né di essere motivate, né di essere accertate dal superiore controllo, di sciogliere questo Collegio di *probi-viri*, che cosa ne avviene? Che il potere esecutivo in questa delicatissima materia dei conflitti fra capitalisti ed operai renderà molto più grave, molto più difficile l'azione di questa istituzione.

Liberatelo da queste pastoie! e quando qualche cosa di grave e d'incompatibile avvenga, nell'ufficio serio ed imparziale dell'amministrazione della giustizia, allora la relazione doppia dei due ministri, ed il Decreto Reale, daranno luogo allo scioglimento. Direte: ma io non posso che sciogliere il Collegio, eppoi dar luogo ad elezioni nuove. Sì, ma elezioni che si compiranno nello spazio di sei mesi, elezioni che potranno dar luogo ad un nuovo *probi-virato*.

Per la gravità degli effetti dello scioglimento, occorre quindi una maggior garanzia che non sia quella accordata nelle proposte della Commissione.

Inoltre quando il Governo si è garantito con la nomina del presidente, ed era questo forse il punto più grave della legge, che il Collegio sarà condotto con moderazione, perchè volete avere questa arma che non sarà che una minaccia inutile, ma che servirà però a gettare un sospetto che lo scioglimento non sia determinato da una vera e grave ragione? Io spero che il ministro vorrà concedere e la Commissione vorrà ammettere che anche lo scioglimento non differisce molto dalla soppressione, non essendo che una soppressione naturale, e che quindi identica per i due atti dev'essere la garanzia.

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto

propone di aggiungere al secondo capoverso, dopo la parola competenza:

« . . . ed in tal caso non sarà necessario il preventivo esperimento di conciliazione di cui all'articolo 10. »

L'onorevole Vollaro-De Lieto ha facoltà di parlare.

Vollaro-De Lieto. Il significato del mio emendamento è chiaro. Siccome nell'articolo 10 si parla dell'esperimento di conciliazione, io vi domando se nell'adire l'autorità giudiziaria in caso di scioglimento del Collegio che esercita la giurisdizione, si possa prescindere da questo esperimento. A me pare che potremmo ogni volta trovarci di fronte ad una eccezione di fine di non ricevere, come si suole da noi chiamarla; e quindi pregherei la Commissione e il ministro, unicamente nell'intendimento di render chiara questa legge e di eliminare quanto più è possibile i casi di controversia, di accettare questo emendamento il quale non solo non guasta l'economia della legge ma anzi la rende più armonica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Quando l'altro giorno ebbi l'onore di parlare su questa legge, espressi, tra gli altri, il concetto che la costituzione dei Collegi di *probi-viri* potesse essere promossa anche dalle associazioni operaie.

E voi, signori della Commissione, quando avete sostenuto non esser necessario di dare ad esse tale iniziativa, avete detto: badate, che le rappresentanze delle classi operaie possono esse promuovere la creazione dell'istituto dei *probi-viri*, perchè non è vietato; ma, d'altra parte, per la stessa ragione, non dev'esser vietato che se ne faccia iniziatore il Governo.

Questa osservazione era grave e stava benissimo; ma ora che si tratta di scioglimento, questo intervento delle Società operaie è escluso; lo scioglimento è un atto riservato soltanto al Governo e può diventare arbitrario, od aver l'apparenza di essere tale, quando non si voglia sentire l'avviso delle rappresentanze legali delle Società operaie, perchè può essere provocato da coloro che possono avere interesse a sopprimere il Collegio dei *probi-viri*, sia per la parte conciliativa, sia per la parte della giuria.

Quanto poi all'altra parte, cioè alla garanzia per lo scioglimento del Collegio dei *probi-viri*, o per la soppressione, dissi l'altro

giorno che, in questa parte, il disegno del Governo era più liberale di quello proposto dalla Commissione, poichè il Governo proponeva che, anche per lo scioglimento, fosse necessario un Decreto Reale, su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio; quindi doppia garanzia, perchè si richiedeva il Decreto Reale e perchè doveva esservi il concorso del ministro di grazia e giustizia e di quello di agricoltura e commercio. All'incontro la Commissione distingue, e dice che lo scioglimento può farsi dal ministro di agricoltura e commercio, mentre la soppressione può farsi per Decreto Reale su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio.

Io non ripeterò quello che vi ha detto l'onorevole Daneo, nè quello che ho detto l'altro giorno, ma prego la Commissione di accostarsi al concetto del disegno di legge ministeriale, cioè che, anche per lo scioglimento, vi sia la garanzia del Decreto Reale proposto dai ministri di agricoltura e commercio e di grazia e giustizia.

Presidente. L'onorevole Vollaro Saverio ha facoltà di parlare.

Vollaro Saverio. L'articolo 30 che discutiamo parla di scioglimento nel primo capoverso, e di soppressione nell'ultimo. Lo scioglimento può farsi con semplice Decreto ministeriale, la soppressione deve farsi con Decreto Reale, dietro proposta dei ministri di agricoltura e di grazia e giustizia, e sentito l'avviso dei corpi designati nell'articolo 2.

Ora io domando; una volta che la legge dà diritto di appellarsi alla quarta sezione del Consiglio di Stato, anche contro i Decreti Reali, perchè non vogliamo dare questo diritto anche ai componenti il collegio dei *probi-viri*, contro il decreto di scioglimento? Io quindi mi rivolgo alla giustizia, all'equità ed al liberalismo dell'onorevole ministro e della Commissione, perchè vogliano consentire d'introdurre nell'ultima parte dell'articolo un'aggiunta secondo la quale i componenti il Collegio dei *probi-viri*, abbiano facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato per reclamare contro il decreto di scioglimento, come ogni cittadino può fare verso un provvedimento che li colpisca e che essi ritengano illegale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Io vorrei pregare l'onorevole relatore di dirmi per quali motivi la Com-

missione portò a 6 mesi il tempo entro il quale debbono farsi le nuove elezioni in caso di scioglimento.

A me pare più liberale quello che aveva proposto l'onorevole ministro, cioè, che tra lo scioglimento e le nuove elezioni dovesse correre soltanto l'intervallo d'un mese.

Il fatto che, durante questo interregno, siano devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie le quali potessero insorgere, non mi tranquillizza, perchè appunto il concetto della legge si è che persone più competenti, più speciali, possano impadronirsi della questione, conoscere meglio la situazione delle cose, delle controversie, e quindi giudicar meglio. Per conseguenza io credo che questo termine di 6 mesi sia troppo lungo. Non potrebbe ridursi questo spazio di tempo, per esempio, a 3 mesi? Mi pare che militino maggiori ragioni per 3 mesi anzichè per 6.

Noi vediamo troppo di frequente, adesso, avvenire screzi fra capitale e lavoro, perchè non si debba desiderare che sussista un breve interregno per questa azione conciliatrice, la quale s'impadronisce delle questioni, e le risolve.

Io sarei quindi gratissimo alla Commissione se, facendo sua la proposta, riducesse a 3 mesi il lasso di tempo che venne proposto in 6 mesi.

A me pare più liberale, ripeto, la proposta ministeriale che quella della Commissione.

Io non posso, in questo momento, formulare una proposta, ma se la Commissione credesse di farla sua, io gliene sarei grato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, relatore. Quanto all'emendamento dell'onorevole Fratti ed altri la Commissione non può accettarlo, perchè crede che ad ogni modo debba essere riservata al Governo la facoltà di sciogliere ed anche, nei casi più gravi, sentiti i corpi indicati nell'articolo, di sopprimere il collegio dei *probi-viri*.

Quanto alla proposta dell'onorevole Maffi, di comprendere fra i corpi che debbono essere consultati, prima che un Decreto Reale sopprima un collegio, anche le associazioni operaie per mezzo delle loro rappresentanze, io, malgrado le serie considerazioni esposte dall'onorevole Maffi, debbo dichiarare che allo stato delle cose, la Commissione non può accettare il suo emendamento, inquantochè le parrebbe di cadere in una vera incongruenza.

L'articolo che parla della costituzione del collegio dei *probi-viri* dice che debbano essere sentiti parecchi corpi, fra i quali non sono indicate le associazioni operaie, quindi la Commissione non crede che per la soppressione debbano esser sentiti corpi, associazioni e rappresentanze diverse da quelle che debbano sentirsi per la costituzione di un collegio, tanto più (e qui rispondo anche all'onorevole Vollarò) che questa soppressione non è definitiva.

Infatti nello stesso modo che, quando anche non fossero mai esistiti dei collegi, si può domandare la costituzione di un collegio di *probi-viri*, così là dove esso fosse stato soppresso, potrà essere istituito un nuovo collegio, ove le circostanze reclamino tale istituzione ed osservata la procedura stabilita dalla legge.

Venendo alla proposta fatta dall'onorevole Daneò, in credo che realmente la questione si rende più grossa che non sia. Ad ogni modo pare alla Commissione che sia bene distinguere fra il caso dello scioglimento e quello della soppressione.

Il primo è molto meno grave dell'altro e perciò è circondato da garanzie, da cautele minori. Si esige il Decreto Reale per la soppressione come si esige per la costituzione; basta invece il Decreto ministeriale per lo scioglimento, inquantochè tale scioglimento non è che temporaneo, ed il collegio, dentro un termine breve, deve essere ricostituito.

D'altronde, non è che per gravi ragioni, che il Collegio può essere sciolto; e naturalmente nel Decreto ministeriale dovranno indicarsi e spiegarsi i motivi che consigliano lo scioglimento. Poi, si sarebbe compreso che lo scioglimento del Collegio avesse dovuto farsi per Decreto Reale, se la nomina del presidente fosse stata stabilita (come, un momento, s'era detto che dovesse pur farsi) per Decreto Reale; ma, dal momento che la nomina del presidente si deve fare soltanto per Decreto ministeriale, pare che anche lo scioglimento debba esser fatto per Decreto ministeriale.

Venendo alla osservazione dell'onorevole Vollarò-De Lieto, mi permetto di dire che il dubbio da lui accennato non credo possa esistere: in quanto che come, dove non esistono Collegi o non hanno mai esistito Collegi, non può esservi dubbio che non possa farsi luogo all'applicazione dell'articolo 10, così, anche, dove il Collegio fu sciolto o fu soppresso, mi

pare che, mancando il Collegio, l'articolo 10 non possa applicarsi. In ogni modo, siccome il concetto dell'onorevole Vollarò coincide con quello della Commissione, non avrei nessuna difficoltà, per togliere, non dico ogni dubbio, ma ogni possibilità di contestazione da parte di avvocati troppo sottili, di accettare l'aggiunta dell'onorevole Vollarò-De Lieto.

Venendo all'onorevole Cucchi, mi permetto di osservargli che il termine di sei mesi non è obbligatorio, non è che il termine massimo, e quindi sarà giudice il Ministero della opportunità di rifar subito le elezioni o di aspettare qualche mese.

D'altra parte, il movente per cui la Commissione ha creduto di fissare un termine di sei mesi, fu questo: che, in un termine troppo breve, gli animi non si possono essere calmati; non possono essere scomparse quelle condizioni di cose, che hanno consigliato lo scioglimento del Collegio; per cui, si andrebbe a rischio di ricadere negli stessi guai che hanno determinato il Governo a sciogliere il Collegio, se troppo presto fossero indette le nuove elezioni.

È un'argomentazione analoga a quella che oggi si fa a proposito dei commissari regi, il cui ufficio secondo un nuovo disegno di legge dovrebbe poter durare più di quanto oggi la legge non consenta. Noi però non fissiamo un termine così lungo come è quello che il disegno di legge a cui accenno stabilirebbe; ci limitiamo a sei mesi non imponendo questo termine come obbligatorio ma lasciandolo facoltativo. Con questo abbiamo inteso di dar modo al Governo di ricostituire il Collegio fra due, fra tre mesi, secondo che crederà, ma sempre quando sia ritornata la calma negli animi e sia ristabilita la perfetta tranquillità, ciò che talvolta potrebbe non avvenire in un tempo troppo breve ed allora non sarebbe possibile il regolare funzionamento del Collegio ricostituito. Queste sono le brevi osservazioni che ho creduto mio dovere di sottoporre alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Come vedesi, gli emendamenti proposti a questo articolo riproducono quasi il progetto ministeriale, che venne in questo punto lievemente modificato dalla Commissione; ma essendomi proposto di procedere più che fosse possibile d'accordo con la Commissione per evitare i

grossi ostacoli che potevano sorgere nella discussione di questa legge, così mi acconciavi ad accettare le modificazioni da essa introdotte in questo articolo e mi vi acconciavi per le ragioni esposte dall'onorevole relatore.

Mi pareva che fra lo scioglimento e la soppressione vi fosse davvero una sostanziale differenza; e quindi la necessità di adottare un provvedimento corrispondente alla diversa gravità dei due casi. In quanto al termine per le nuove elezioni aveva assegnato un mese; ma mi fu fatto osservare che lo scioglimento qualche volta può essere reso necessario da un attrito di passioni, che nel breve giro di un mese difficilmente può calmarsi; e che era perciò prudente lasciare al Governo una maggiore latitudine; ed accettai i sei mesi perché non costituiscono un termine obbligatorio.

L'onorevole Vollaro chiese al Governo se non credesse di aggiungere una garanzia contro gli scioglimenti e le soppressioni di questi collegi ed accennò al ricorso alla quarta sezione.

Io lo prego di riscontrare gli articoli 24 e 25 della legge sul Consiglio di Stato, e si persuaderà che i casi previsti in quegli articoli non presentano alcuna analogia coi decreti che si emettono in forza di questo articolo 30.

Qui si parla di scioglimento o di soppressione per gravi motivi, la cui valutazione si lascia all'arbitrio prudente del Governo. Non trattandosi dunque di violazione di legge, ma di semplici apprezzamenti il ricorso, nella forma che l'onorevole collega desidera, non è ammissibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

Maffi. L'onorevole relatore, per giustificare la non accettazione della mia proposta, ha fatto l'obiezione della incongruenza che, accettando la proposta stessa, sorgerebbe fra l'articolo 2 e l'articolo 30, obiezione alla quale io aveva preventivamente risposto, ed alla quale ha risposto anche l'onorevole Pargaglia dimostrando che possono esser diversi i criteri che consigliano la costituzione di un Collegio di *probi-viri*, dai criteri che possono consigliarne lo scioglimento o la soppressione.

Dunque a questo si era già risposto.

Io però aveva rivolto tanto alla Commissione che al ministro una domanda, alla quale non hanno risposto, e sulla quale mi permetterei di insistere, per poter consultare la mia

coscienza e sapere se debba ritirare o no la mia proposta, prima di avventurarla alla votazione. E la domanda è questa: quali sono i criteri per cui il ministro e la Commissione credono di escludere dai corpi consultivi, che devono dare il loro parere sulla soppressione o scioglimento dei Collegi dei *probi-viri* le associazioni operaie?

Avuta questa risposta, vedrò se debbo insistere nella mia aggiunta o ritirarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Il relatore ha già risposto al dubbio mosso dall'onorevole Maffi ed ha detto la ragione per la quale non si è creduto né dalla Commissione né dal Governo, né dalla Camera d'interpellare le Associazioni operaie sulla convenienza d'istituire il Collegio dei *probi-viri*. Le medesime ragioni ci inducono a non ammetterlo neppure nei casi di soppressione.

Anzi se vi è ragione di rifiutare codesto intervento è appunto nell'ipotesi dell'articolo 30; perchè lo sciogliere o il sopprimere i Collegi dei *probi-viri* è funzione di Stato e va esercitata al di fuori di ogni privato intervento.

Maffi. Allora togliete anche le Camere di commercio.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Ma le Camere di commercio e gli altri Corpi di cui si domanda l'avviso sono Corpi legalmente costituiti; mentre le Associazioni operaie...

Maffi. Chiedo di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. ...non hanno nella maggior parte neppure la personalità giuridica e ad ogni modo sono Associazioni meramente private. Ora si possono interpellare nei casi accennati quei Corpi a' quali la legge affida pubbliche funzioni, ma Associazioni private non hanno il diritto di metter bocca.

Del resto nulla vieta al Governo di udire il loro avviso quando giovi di udirlo; ma sarebbe assurdo farne un obbligo.

Presidente. L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare.

Maffi. Dunque delle Società operaie se ne conosce l'esistenza se e in quanto fa comodo ed a seconda i momenti? Ma, astrazione fatta da questa considerazione, faccio notare al ministro, come ho detto l'altro giorno, che esiste un tal numero di Società operaie legalmente riconosciute a norma della legge

del 1886, da costituire un numero dieci volte superiore a quello delle Camere di commercio.

L'onorevole ministro sosterrà forse che è diversa la loro personalità giuridica? Io non lo credo.

Le Società operaie, costituite e riconosciute a norma della legge dell'aprile 1886, hanno una facoltà giuridica tale da presentarsi anche in giudizio.

Quindi, quando è indiscutibile che esiste un numero di Società legalmente riconosciute, Corpi veramente legali, che possono presentarsi in giudizio, e queste sono in quantità dieci volte superiore alle Camere di commercio, perchè non volete consacrare nell'articolo, almeno in omaggio alla eguaglianza tra il capitale ed il lavoro, il diritto a codeste Società che concedete alle Camere di commercio, e volete insistere a dare a questa legge l'impronta di una legge di sospetto contro gli operai?

Per queste ragioni mantengo il mio emendamento, anche nella certezza che possa essere solo a votarlo.

Presidente. L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

Daneo. Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sull'inconveniente, che, a parer mio, potrebbe derivare dalla formula che la Commissione ha sostituito a quella del Ministero.

Il progetto ministeriale, non solo più liberale, ma in questa parte anche più preciso di quello della Commissione, specificava che, i Collegi si potevano sciogliere per gravi motivi, attinenti alla amministrazione della giustizia; ed è certo che se possono esservi anche altri motivi, questi saranno sempre i prevalenti.

Ora volete che di tutti questi motivi attinenti alla amministrazione della giustizia, per esempio, della incapacità di giudicare, dimostrata ripetutamente da un Collegio arbitrale, giudichi il ministro di agricoltura e volete escludere il ministro guardasigilli, che ha per ufficio suo di sorvegliare alle funzioni giudiziarie?

Volete che giudichi il solo ministro di agricoltura, mentre alla istituzione del Collegio sono concorsi entrambi, e si è voluto che concorressero entrambi perchè anche la giustizia entrava nelle attribuzioni del Collegio?

Ora, quando si tratta di pronunziare pre-

cisamente sulla attribuzione giudiziaria, volete che entri il solo ministro di agricoltura e commercio?

Supponendo che domani un procuratore del Re od un procuratore generale debba segnalare un Collegio dei *probi-viri* perchè amministra male la giustizia; or bene volete che lo segnali al ministro di agricoltura e commercio? Quindi a parte anche la necessità del Decreto Reale, che a me pareva assolutamente logica, io credo necessario il concorso dei due ministri, e prevalente quello della grazia e giustizia.

Passando ad altro tema, confesso che non partecipo a tutti i timori manifestati dall'onorevole collega Maffei, e mi permetterò di dirne le ragioni. Sarei molto propenso che fossero consultate le società operaie legalmente costituite; ma non posso a meno di osservare che non ritengo meno importanti quelle che vivono sotto il regime della libertà. Ora, tutte queste associazioni, sulle quali lo Stato non esercita alcun controllo, naturalmente potrebbero intralciare l'azione del Governo tanto nello scioglimento che nella soppressione.

Insisto nel mio emendamento, perchè lo credo conforme allo spirito della legge.

Presidente. Verremo ai voti.

Gli onorevoli Fratti, Agnini, Guelpa e Maffei propongono la soppressione dell'articolo. La proposta equivale a votare contro l'articolo.

Poi l'onorevole Daneo propone:

« Al primo capoverso sostituire:

« I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con Decreto Reale, su proposta motivata dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio. »

Come la Camera vede, l'emendamento consiste in ciò che, mentre la Commissione propone che lo scioglimento dei Collegi dei *probi-viri* possa aver luogo con decreto del ministro di agricoltura e commercio, l'onorevole Daneo propone, invece, che lo scioglimento non possa aver luogo che per Decreto Reale, sentiti i due ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio. Porrò anzi tutto a partito l'emendamento dell'onorevole Daneo al primo capoverso dell'articolo. Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento Daneo non è approvato).

Il secondo capoverso rimane come è. « In tal caso le nuove elezioni generali debbono

farsi entro un termine non maggiore di sei mesi, dalla data del decreto ».

Il terzo pure: « Durante il corso di questo termine, le controversie indicate nella presente legge sono devolute alla giurisdizione ordinaria secondo la rispettiva competenza. »

Quindi viene l'emendamento dell'onorevole Vollaro-De Lieto:

« ... ed in tal caso non sarà necessario il preventivo esperimento di conciliazione di cui all'articolo 10. »

Questo emendamento è accettato dalla Commissione. Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Viene in ultimo l'emendamento dell'onorevole Maffi all'ultimo capoverso ove è detto:

« I Collegi stessi possono essere soppressi con Decreto Reale su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio e sentito l'avviso de' corpi designati nella prima parte dell'articolo 2... »

L'onorevole Maffi propone questa aggiunta: « e sentito l'avviso delle rappresentanze operaie per mezzo delle loro associazioni; » emendamento che la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettare.

Maffi. Posso fare una aggiunta? Direi: « legalmente costituite ».

Presidente. La Commissione non accetta neanche quest'aggiunta?

Gallavresi, relatore. La Commissione non l'accetta!

Presidente. Metto a partito l'aggiunta dell'onorevole Maffi, cioè, che sia sentito l'avviso delle rappresentanze operaie, per mezzo delle loro associazioni legalmente costituite.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta dell'onorevole Maffi non è approvata).

Metto a partito l'articolo 30 com'è proposto dalla Commissione con l'aggiunta dell'onorevole Vollaro-De Lieto già approvata.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 31. Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno in caso di comprovata malattia o di assenza che l'Ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da una persona tecnica esercente in-

dustria e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'Ufficio, l'incarico ricevuto.

« Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

« I proprietari delle fabbriche e gli intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese o da impiegati muniti di mandato speciale.

« Non sono permesse memorie a difesa in iscritto. »

L'onorevole Curioni ha presentato su quest'articolo un emendamento, che consiste nell'eliminare al primo capoverso la parola *tecnica*.

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Curioni. Lo scopo di questo articolo è essenzialmente quello di impedire l'ingerenza di persone estranee all'industria, sia negli uffici di conciliazione, sia nelle giurie. Ed io ho plaudito al concetto di questa disposizione. Ma la dizione dell'articolo lascia modo, a mio parere, a qualche dubbio, che merita di essere chiarita o con la soppressione della proposta della parola *tecnica*, o almeno con le spiegazioni che daranno il Governo e la Commissione.

Dice l'articolo che nei casi eccezionali in cui è ammessa la rappresentanza, questa deve essere sostenuta da una persona tecnica, esercente industria. Ora non so se, filologicamente, ma certo nel linguaggio ordinario, *persona tecnica* non vuol dire operaio, come non vuol dire operaio *persona esercente industria*. Ora l'usare, nelle disposizioni progettate, queste due parole equivale, a mio avviso, ad escludere dalla rappresentanza l'operaio. Se questo fosse il concetto della legge, io voterei contro l'articolo, perchè mi pare cosa naturale che l'operaio sia difeso, se lo vuole, nei casi in cui la rappresentanza è ammessa, da un operaio, e non da un padrone col quale lotta, pur lasciandogli la libertà, se lo preferisce, di essere difeso da un padrone, di farsi rappresentare da esso.

E siccome la parola *tecnica*, nel linguaggio ordinario, ripugna assolutamente al concetto dell'operaio, desidererei che venisse soppressa, lasciando scritto solamente *esercente industria*,

a condizione però, che in questa parola, s'intenda compreso anche l'operaio.

Presidente. Gli onorevoli Fratti, Guelpa, Agnini e Maffei, chiedono la soppressione del terzo capoverso di quest'articolo 31.

L'onorevole Vollaro-De Lieto propone, invece, che la disposizione dell'articolo sia estesa al procedimento innanzi alla giuria.

Vollaro-De Lieto. Siccome le ragioni che ho esposte a proposito dell'articolo 28 militano a favore anche del presente articolo, così mi dispenso dallo svolgere l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Curioni, vorrei fare un'osservazione sopra la parola che segue, cioè: *esercente industria*.

A me pare che quest'articolo poco si armonizzi, al riguardo, coll'articolo 18. Siccome quell'articolo accorda l'eleggibilità a *probi-viri* anche a coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria, mi pare che anche costoro dovrebbero essere contemplati in quest'articolo.

Si dica industriali, o si adoperi un'altra parola, poco importa, ma sia ben chiarito il concetto che, per aver diritto a rappresentare, non occorre l'esercizio permanente di una industria, basta che uno l'abbia esercitata una volta sia pure che poi se ne sia ritirato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, relatore. Risponderò contemporaneamente agli onorevoli Curioni e Cucchi Luigi.

La Commissione ha voluto, con questo articolo, impedire che si costituisca, intorno al Collegio dei *probi-viri*, una classe di difensori di mestiere, affinchè non avvenga, per *probi-viri*, quello che è avvenuto davanti alle Commissioni per i reclami contro la tassa di ricchezza mobile, ed in altri casi.

Noi non vogliamo che si costituisca una casta di industriali a riposo, di avvocati o di procuratori i quali facciano il mestiere di andare a difendere davanti al collegio dei *probi-viri*; noi vogliamo che vadano a difendere le loro ragioni coloro che sono direttamente interessati e, vietando che si stabilisca una casta di difensori per mestiere, vogliamo anche mantenere l'eguaglianza fra l'operaio e l'industriale; poichè all'industriale sarebbe facile pagare un difensore, pagare degli avvo-

cati, mentre ciò riuscirebbe impossibile o per lo meno molto difficile agli operai.

Il concetto di conservare un'assoluta eguaglianza fra l'operaio e l'industriale ci ha sempre dominati ed è per ciò che abbiamo anche vietate le memorie scritte; infatti sarebbe facilissimo ad un industriale di farsi fare da un avvocato un memoriale per impressionare il Collegio dei *probi-viri*, mentre l'operaio si troverebbe nell'impossibilità di fare altrettanto. Checchè si dica, noi teniamo a che la legge presente sia una legge d'eguaglianza democratica e liberale.

Riguardo alla parola *tecnica*, che si trova nell'articolo, non è il caso di toglierla; il toglierla nuocerebbe, mentre, invece, il lasciarla può impedire pure che si formi una classe speciale di difensori davanti al collegio dei *probi-viri*. La frase: *esercente industria* (e con ciò rispondo anche all'onorevole Cucchi) vuol significare nel nostro parere: persone che vivono nell'industria; ciò non toglie che l'industriale a riposo possa essere nominato *probo-viro*; ma non vogliamo che gli stessi *probi-viri*, oggi, fungano da difensori e domani da giudici. Sono inconvenienti che vogliamo evitare, ed a questo scopo la parola *tecnica* può benissimo servire.

La frase *esercente industria*, senza la precedente *tecnica* potrebbe permettere, per esempio, ad un avvocato (ed io sono avvocato, ma in questo caso parlo contro gli avvocati, perchè ognuno deve stare nella propria sfera d'azione) che sia membro di una società, di andare a difendere davanti al collegio dei *probi-viri*. Dicendosi nell'articolo *persona tecnica*, ciò non può avvenire. Quindi, nell'interesse dell'eguaglianza fra le diverse classi e nell'interesse specialmente della classe operaia, è bene che il testo dell'articolo rimanga così com'è formulato.

Presidente. L'onorevole Curioni persiste nel suo emendamento?

Curioni. Se ho bene udito (e dichiaro che, invece, non ho bene udito), parmi che il relatore abbia dichiarato che le parole *tecnica* ed *esercente-industria* non vietano che l'operaio abbia diritto di farsi rappresentare e farsi difendere da un altro operaio. Se questa è la sua dichiarazione, onorevole relatore, ritiro il mio emendamento.

Gallavresi, relatore. Sì, sì, ho detto così.

Presidente. Non essendovi altri emendamenti,

pongo a partito l'articolo 31. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 32. La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'Ufficio di conciliazione.

« Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono a cura del cancelliere notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della giuria, l'Ufficio di conciliazione rimette innanzi alla giuria le parti a udienza fissa. »

(È approvato).

« Art. 33. Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte.

« L'Ufficio di conciliazione e la giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e in mancanza di questo da persona, che eserciti la medesima arte. »

(È approvato).

« Art. 34. I componenti l'Ufficio di conciliazione e la giuria possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno de' parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse. »

(È approvato).

« Art. 35. Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'Ufficio di conciliazione o rispettivamente la giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al Tribunale civile. »

L'onorevole Curioni all'articolo 35 sostituirebbe la seguente dizione:

« Se i ricusati non dichiarano di astenersi, delibera sulla ricusazione il presidente; e se questi è il ricusato, giudica della ricusazione il presidente del tribunale civile sentite le parti senza altre formalità di procedura, per semplice decreto e senza costo di spesa. »

L'onorevole Curioni, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Curioni. È una disposizione di carattere economico, direi, quella che suggerisco. Come è ora formulato l'articolo 35, prescrive che se « il ricusato non dichiara di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la giuria, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile. »

Ora noi sappiamo come funzionino i tribunali civili in via contenziosa. Avverrà che il tribunale, il più delle volte, giudicherà soltanto che si deve o non si deve ritornare davanti alla Giuria. Ma, con questo metodo, la Camera vede che, invece di procurare all'operaio, di fronte all'industriale, una giustizia economica e sbrigativa, noi lo conduciamo davanti ad un tribunale civile a sostenere una causa ancora prima che egli possa invocare la giustizia della giuria o dell'ufficio di conciliazione. Basterebbe che da una parte si mettesse in dubbio la onorabilità del presidente.

Io dico dunque: troviamo un metodo più spicciativo e meno costoso, e questo è suggerito dalla legge di procedura civile. In molti casi il deliberare sulla ricusazione anziché spettare al tribunale civile, come è in questo articolo, spetta al presidente del tribunale; atteniamoci a questo metodo anche ora; ed il presidente, sentite le parti, senza altra formalità di procedura, giudichi per semplice decreto e senza costo di spesa.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia desidera di parlare?

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Se la proposta dell'onorevole Curioni non ha altro intendimento che quello di diminuire la spesa e di semplificare anche la procedura di questi giudizi di ricusazione in appello, credo che si possa soddisfare il suo desiderio aggiungendo in fondo all'articolo 35 queste parole: « udite le parti in Camera di consiglio. »

Se egli accetta, e la Commissione non disente, credo che egli potrà, contentandosi di questa aggiunta, ritirare il suo emendamento.

Gallavresi, relatore. La Commissione si unisce alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole Curioni accetta?

Curioni. Accetto.

Presidente. Allora l'articolo 35 resta formulato così:

« Art. 35. Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'Ufficio di conciliazione o rispettivamente la giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

Pongo a partito l'articolo così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 36. Le udienze sono pubbliche.

« Non sono pubbliche le sedute dell'Ufficio di conciliazione. »

(È approvato).

« Art. 37. Per le controversie portate avanti la giuria, il presidente all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'Ufficio competente, tenta nuovamente conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

« Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri, di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa, e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare, con processo verbale lo stato delle cose. »

(È approvato).

« Art. 38. I testimoni chiamati dalla giuria hanno l'obbligo di presentarsi; ed in caso di contumacia non giustificata, saranno condannati ad un'ammenda estensibile a lire 20. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

Guglielmi. A questo articolo non ho proposto alcun emendamento, ma mi occorrerebbe un chiarimento dalla Commissione o dal Governo. Qui si contempla il caso di testimoni chiamati a deporre davanti alla Giuria, ma

non si prevede il caso che occorranno periti; e sia pei testimoni, sia per i periti, non si dice se debbano giurare, e per gli uni e per gli altri non si stabilisce chi debba pagarli.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Nessuno.

Guglielmi. Non so se il Governo e la Commissione abbiano inteso che a tutto ciò debba provvedere il regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Fo notare che le udienze dell'ufficio di conciliazione della Giuria si tengono in giorno festivo, perchè il loro funzionamento non sia d'aggravio e di spesa ad alcuno.

Quanto ai periti, se abbiamo istituito Collegi elettivi appunto per avere in codeste speciali materie il giudizio dei tecnici, non mancherebbe altro che occorressero altri periti. Quindi il caso della citazione dei periti non è preveduto, perchè i periti sono i giurati eletti fra gli industriali e gli operai.

Va da sé che i testimoni, i quali saranno chiamati a deporre dinanzi alla Giuria dovranno prestare giuramento. Ad ogni modo, se la Commissione non dissente, per non farne oggetto di regolamento, si potrà aggiungere in fine dell'articolo:

« Ai testimoni è deferito il giuramento a termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 30 giugno 1876. »

Guglielmi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Guglielmi. Non insisterò riguardo ai periti, ma le dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi hanno tranquillato riguardo alle spese dei testimoni. Perchè sta bene che la giuria siede di festa, ma noi sappiamo che vi sono operai che lavorano anche di festa. Ad ogni modo, testimoni e operai possono essere chiamati non entro quel Comune nel quale siede la giuria, ma da un altro Comune. Quindi le spese di trasporto chi le paga? Bisogna che nel regolamento anche questo punto sia contemplato.

Presidente. L'onorevole ministro proporrà a questo articolo 38 la seguente aggiunta: « Ai testimoni è deferito il giuramento a termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile, modificato dalla legge 30 giugno 1876. »

La Commissione accetta questa aggiunta?
Gallavresi, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 38 con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 39. Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate a termini dell'articolo 370 del Codice di procedura civile. »

L'onorevole Guglielmi ha facoltà di parlare:

Guglielmi. Anche su quest'articolo desidero avere un semplice schiarimento.

L'articolo 370 del Codice di procedura dice, parlando delle spese: *in tutto od in parte compensate.*

Sarebbe utile dichiarare anche nell'articolo 39 che si potrà far luogo ad una compensazione parziale delle spese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Guglielmi di osservare che l'articolo è così concepito:

« Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate a' termini dell'articolo 370 del Codice di procedura civile. »

Ora, siccome l'articolo 370 parla di compensazioni parziali o totali, non vi può essere equivoco nella interpretazione.

Presidente. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 39.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 40. I processi verbali dell'ufficio di conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 37 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

« Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze definitive e vengono fatte eseguire nei modi prescritti per quelle dei giudici conciliatori. »

L'onorevole Curioni ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

« *Alle prime parole:* I processi verbali del-

l'ufficio di conciliazione, *surrogare queste altre:* I processi verbali di seguita conciliazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. L'emendamento proposto mi sembra talmente evidente che la Commissione non vorrà rifiutare di accettarlo.

Gallavresi, relatore. Lo accetta.

Presidente. L'onorevole Guglielmi ha pure un emendamento a questo articolo:

« *Infine aggiungere le parole:* salvo il ricorso di cui all'articolo 11, nel qual caso il pretore potrà sospendere l'esecuzione. »

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Guglielmi. Siccome questo emendamento non è che una conseguenza di un mio emendamento all'articolo 11 che la Commissione accolse, spero che non avrà difficoltà di accogliere anche questo che il presidente ha, testè, letto.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Accettando i due emendamenti e dovendo modificare l'articolo è bene che per maggior chiarezza nella seconda parte si dica così: « Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e vengono fatte eseguire nelle forme e nei modi prescritti dall'articolo 451 e seguenti del Codice di procedura civile per quelli dei giudici conciliatori. » Poi viene l'emendamento dell'onorevole Guglielmi: « Salvo il ricorso ecc. »

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Parpaglia, di cui do lettura:

« I processi verbali dell'ufficio di conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 37 sono titoli esecutivi. »

« Le decisioni emesse dalla giuria rivestono il carattere di sentenze definitive e vengono fatte eseguire nei modi prescritti per quelle dei giudici conciliatori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia per svolgere il suo emendamento.

Parpaglia. Quando parlai, l'altro giorno, dissi che era dolente di dover notare come ministro e Commissione si erano allontanati, in questa parte, dai precedenti disegni di legge, sia da quello presentato dall'onorevole Berti e dalle proposte presentate dall'onorevole Maffi, sia dal disegno di legge diligentemente studiato dalla Commissione, che esaminava la proposta Maffi nel 1890.

Anzitutto la Commissione istituita con Decreto Reale, sugli scioperi, nel 1878, presentava una elaborata relazione; e tra i provve-

dimenti legislativi diretti, se non ad impedire del tutto, certo a diminuire l'azione pericolosa dello sciopero, si indicava il collegio dei *probi-viri*.

Ma indicando questo collegio lo raccomandava soprattutto come ufficio di conciliazione; e quella Commissione mostrava la necessità di dover dare agli atti di conciliazione innanzi al collegio degli arbitri la forza di titolo esecutivo, perchè non solo era necessario di dirimere gli attriti attuali, di dirimere le contestazioni sorte, ma era necessario di evitare ancora i pericoli di nuove contestazioni, era necessario non solo di evitare le spese per quel fatto, ma di prevenire anche le spese che potrebbero occorrere se la conciliazione dovesse richiedere il concorso dell'autorità giudiziaria. Questo concetto della Commissione d'inchiesta del 1878 veniva accettato, senza alcuna esitazione, come dissi, dall'egregio nostro collega Berti quando era ministro di agricoltura e commercio, nel suo disegno di legge del 1883. E accettandolo faceva suoi i concetti tutti della Commissione d'inchiesta.

Appresso il nostro collega Maffi presentava, nel 1890, una proposta di legge e si uniformava a questi precedenti, domandando che fosse data forza esecutiva agli atti di conciliazione. La Commissione che studiava quella proposta, e della quale facevano parte l'onorevole Serra, come presidente, e gli onorevoli Curioni, Facheris, Ferraris Maggiorino ed altri, accettava unanime questo concetto.

E giova notare che la Commissione modificava l'articolo della proposta di legge dell'onorevole Maffi che si riferiva alle decisioni della giuria, ma conservava l'articolo 22, che attribuiva l'esecuzione parata agli atti di conciliazione come quelli che emanavano dal libero consenso delle parti, e che aveano, in ogni ipotesi, il carattere di una transazione.

Pareva naturale che dopo tutti questi precedenti; dopo il parere di una Commissione d'inchiesta che studiò il tema in tutta la sua ampiezza; dopo il disegno di legge sui *probi-viri* presentato dal ministro Berti nel 1883; dopo il parere di una Commissione che studiava una proposta d'iniziativa parlamentare, qual'era quella dell'onorevole Maffi del 1890, fosse fuori contestazione che gli atti del Collegio degli arbitri come conciliatore avessero tutta la efficacia di titolo esecutivo. Ma il progetto del Ministero e quello della Commissione non si vollero uniformare a

questi concetti, frutto di accurati studi. La Commissione ha voluto scegliere una via di mezzo, un termine medio, che io, però, dirò un *mezzo termine*; ma, in materia legislativa, i *mezzi termini* sono assolutamente pericolosi.

Vi erano due vie da seguire: o che fosse lasciato alla libertà, alla coscienza e alla moralità dell'operaio e dell'industriale di eseguire l'atto di conciliazione come in Inghilterra, o che l'atto di conciliazione avesse il carattere di un atto di esecuzione sicura e sollecita da rendere interamente tranquille le parti che alla conciliazione aveano consentito. Il ministro e la Commissione scelgono (secondo essi dicono) la via di mezzo, cioè, danno a questi atti conciliativi il carattere di scrittura privata riconosciuta, negando loro l'esecuzione parata come titolo esecutivo.

Secondo me, o signori, non è così che si risponde al concetto vero della conciliazione. Io chiedo ai dotti giuristi che fanno parte della Commissione ed all'acutissimo ministro di grazia e giustizia: in fondo quale differenza vi è tra la scrittura privata riconosciuta e il titolo esecutivo? Come titolo probatorio non ve n'è alcuna, perchè, la scrittura riconosciuta, ha tutta l'efficacia di un atto pubblico per disposizione del Codice civile, e nel Codice di procedura civile e tra le altre disposizioni vi è quella che si consente dal giudice l'esecuzione provvisoria se la domanda è giustificata da una scrittura privata riconosciuta.

Vi è questa sola differenza, che quando l'atto o giuridico o contrattuale è riconosciuto titolo esecutivo si consente dalla legge la esecuzione senz'chè si possa ricorrere preventivamente all'azione del magistrato per condannare, in base alla scrittura, colui che manca all'obbligo assunto, in altri termini, senza la necessità che colui, cui interessa sia eseguita l'obbligazione consentita e giustificata dalla scrittura, debba provocare una sentenza dell'autorità giudiziaria. Il voler ciò si risolve in due cose: in una perdita di tempo ed in un enorme aumento di spesa; noi vogliamo, con l'atto di conciliazione, far sì che le questioni sorte fra la classe operaia e l'industriale, non diventino pericolose ciò che diverrebbero se definitivamente non si risolvono e con tutta sollecitudine con l'ufficio di conciliazione.

Ed all'incontro, imponendo l'obbligo a colui che deve far eseguire un atto di conciliazione di provocare una sentenza dal Tribunale

competente gli recate una notevole perdita di tempo. Noi vogliamo che queste contestazioni si risolvano con nessuna o con la minima spesa possibile, all'incontro quando togliete all'atto di conciliazione il carattere di esecutorietà, voi aprirete la via a sotterfugi di legulei, ed esponete la parte ad enormi spese, quali deve incontrare colui che deve ricorrere ai Tribunali, spese che con questa legge, invece, volete evitare.

Avrei capito questa disposizione se fosse una novità, ma quando essa è conforme ai precedenti nostri, frutto di lungo studio e di Commissioni e dello stesso Ministero di agricoltura, a me pare che nessuna ragione la giustifichi. Il ministro sostiene l'articolo del suo disegno di legge con una considerazione unica ed è la seguente: leggo queste brevi parole della relazione:

« Altre disposizioni vennero formulate, intese a conferire al collegio i poteri necessari per l'esercizio della sua giurisdizione ed a precisare l'efficacia giuridica de' verbali di conciliazione e delle decisioni, attribuendo però agli atti di conciliazione virtù esecutiva solo in quanto non eccedano il limite della competenza contenziosa del Collegio, mentre agli atti concernenti controversie di valore superiore, in corrispondenza delle ordinarie regole di procedura vigenti per i conciliatori, non può attribuirsi altro valore che di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

Anche in questo caso il ministro volle ricorrere al suo prediletto sistema del parallelismo. I verbali di conciliazione del conciliatore che portano un valore oltre quello consentito alla propria competenza hanno, per il Codice di procedura, il valore di scrittura privata riconosciuta, dunque per *parallelismo* lo stesso deve dirsi dei verbali di conciliazione del collegio di *probi-viri*. Ma, onorevole ministro, crede proprio che possa reggere il paragone tra il collegio dei *probi-viri* ed il conciliatore?

Il conciliatore è un giudice pedaneo per ciascun Comune, senza alcuna competenza né giuridica, né tecnica nella massima parte dei nostri Comuni. E voi sapete che, in vari Comuni, al conciliatore fanno difetto le più elementari cognizioni. Al contrario il Collegio dei *probi-viri* è costituito di persone tecniche ed indubbiamente competenti, perchè elette nelle classi industriali ed operaie, per esercitare l'ufficio di conciliazione in questioni che all'in-

dustria unicamente si riferiscono. Sono persone che alla capacità associano la fiducia che deriva dalla elezione fatta da coloro stessi che all'ufficio loro devono ricorrere.

Il giudice conciliatore è singolo ed è nominato dal presidente della Corte di appello. I *probi-viri*, coloro che hanno il mandato di conciliare emanano dalla fiducia della classe operaia ed industriale, ed è facile comprendere come essi ispirino fiducia di gran lunga maggiore del conciliatore.

Infine bisogna valutare anche il numero. Per l'ufficio di conciliazione è necessario almeno il concorso di tre *probi-viri*. Ora quando, un operaio od un industriale transige la contestazione si concilia avanti questo Collegio che ne redige atto formale. È indubbiamente certo che se codesto non è un contratto giudiziario è un atto contrattuale presso un pubblico ufficiale, perchè tale deve ritenersi il Collegio dei conciliatori, tanto più che il Governo si è riservato la nomina del presidente che deve, perciò, dirsi un pubblico ufficiale.

Supponete, o signori, che un operaio od un industriale si presentino davanti ad un notaio, e davanti al medesimo facciano le dichiarazioni stesse, che possono fare avanti l'Ufficio di conciliazione, ed il notaio stipuli il suo atto come lo stipula il Collegio dei *probi-viri*, è indubitato che quell'atto notarile è un vero titolo esecutivo in forza delle disposizioni del Codice di commercio.

Ora è per lo meno strano che la convenzione, la transazione stessa in forma di conciliazione che ha luogo avanti un Collegio riconosciuto dalla legge, abbia minore effetto che se fosse ricevuta da un notaio od altro pubblico ufficiale. Cosa è quest'ufficio di conciliazione di *probi-viri* se non un pubblico ufficio? A che l'autorità della legge per crearlo? A che il bisogno di un decreto del ministro per iscioglierlo? A che la necessità di un Decreto Reale per sopprimerlo? E se il Collegio di *probi-viri* è indubbiamente un'ufficio pubblico, indubbiamente gli atti dal medesimo compiuti sono atti di un pubblico ufficiale. E se così è, voi dovete assolutamente applicare le disposizioni del Codice di procedura civile. E così il parallelismo voi dovete trovarlo non col modestissimo e pedaneo ufficio del conciliatore, ma con quello di un *pubblico ufficiale*; facendo in altro modo, dovrete confessare [che] mostrate una grande

diffidenza nell'istituto che volete stabilire e circondare di un'aureola di autorità e di fiducia.

Signori, in materia di esecuzione, non possiamo fermarci a quel parallelismo, ed a voi che siete maestri non ricordo il passato. Voi sapete il progresso che ha fatto la legislazione in materia di esecuzione. Una volta non erano esecutive che le sentenze; il solo decreto del magistrato poteva obbligare. In seguito sono state adottate parecchie modificazioni; anche agli atti contrattuali si accordò la efficacia di titolo esecutivo, e se teniamo conto delle diverse modificazioni delle leggi di rito giudiziario, vediamo che il carattere di esecutorietà si è andato estendendo gradatamente. Ma vi ha di più, dopo il 1865 in cui fu pubblicato il Codice di procedura civile, avvenne un fatto importantissimo che sconfessa la vostra tesi. Che cos'è la cambiale? Essa non è altro che una scrittura privata, senza l'intervento del notaio od altro pubblico ufficiale.

Ebbene, col Codice di commercio si è dato il carattere di titolo esecutivo alla cambiale. Nè mi si dica che ciò era richiesto da ragioni di commercio, dalla facilità e rapidità quasi della circolazione dell'effetto cambiario, perchè vi risponderò che le questioni che si portano innanzi al Collegio dei *probi-viri*, anche come ufficio di conciliazione, se non sono questioni commerciali, sono peraltro ad esse affini; poichè si compongono controversie che dipendono unicamente dalle industrie. E certamente le industrie hanno affinità massima col commercio, se pure non sono il commercio stesso.

Ma v'ha di più. Qualunque cittadino può sottoscrivere una cambiale; e questa cambiale, diventa titolo esecutivo. Or bene, onorevole ministro, se si fosse dovuto applicare il parallelismo di cui voi tanto menate vanto, quando, nel Codice di commercio, si è proposto che la cambiale avesse la forza di titolo esecutivo, si sarebbe detto: badate che il Codice di procedura civile sancisce che non si può accordare la efficacia esecutiva, se non ad atti pubblici, estesi da notaio od altro pubblico ufficiale; la cambiale non è atto pubblico; dunque non può esser titolo esecutivo. Ma per l'interesse stesso del commercio e per la natura dell'atto alla cambiale fu consentita l'esecuzione parata.

E perchè ciò, onorevole ministro? Non ci il-

ludiamo: gli affari succedono agli affari; nella vita sociale, nella vita pubblica, avviene, oggi, un rapido movimento con un incrociamiento d'interessi in forme svariate; è mestieri che alle molteplici forme di convenzione sia assicurata la più sincera e celere esecuzione. Occorre che si abbia giustizia e giustizia sollecita. E le leggi di procedura non fanno altro che fornire gli stromenti perchè la giustizia funzioni più sicura e sollecita rinnovando quando è possibile gli ostacoli e facendo sì che il magistrato intervenga il meno possibile.

Ed è appunto fondandosi su questo concetto che si è consentita l'esecuzione parata agli atti ricevuti da pubblici ufficiali; la quale dal Codice di commercio viene anche estesa alle cambiali. E se siamo convinti che l'ufficio dei *probi-viri* ha per fine precipuo l'ufficio di conciliazione, se questo è l'ideale, direi, di questa legge, perchè si negherà ad un atto di questo Collegio quel carattere di pronta esecuzione che si consente agli atti che ho sopra indicati? La considerazione di non lasciar tempo a possibili contestazioni tra industriali ed operai, la considerazione dell'interesse di dare esecuzione sicura e sollecita ai patti consentiti dovrebbe determinarvi ad accordare l'esecutorietà alle conciliazioni.

Non voglio tediare la Camera; tenevo a questa modificazione, sinceramente convinto della sua bontà. La Camera farà quel che crederà; ma rimarrò sempre nella mia convinzione, che quanto ora il ministro e la Commissione non vogliono consentire, non tarderà tempo che da altri, se non da loro, sarà richiesto.

Togliendo alla conciliazione il carattere esecutivo, voi togliete una parte molto importante di essa. Il collega Maffi, appunto, l'altro giorno, mi diceva che a Como, dove funziona benissimo un Collegio volontario di *probi-viri*, aspettano questa legge e la desiderano, unicamente perchè sperano che si riconosca nelle conciliazioni dei *probi-viri* tutta la efficacia di un titolo di pura esecuzione.

Ese, nel concetto degli operai, questa legge è una valvola di sicurezza contro gli attriti con gli industriali, che possono risolversi in sciopero, fate sì che la garanzia possa rispondere veramente agli interessi delle due classi industriale ed operaia, al cui bene vogliamo tutti cooperare. (*Benissimo!*)

Presentazione di un disegno di legge e ritiro di un altro disegno di legge.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Di Rudini, presidente del Consiglio, interim ministro d'agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo all'approvazione della convenzione per la tutela della proprietà industriale fra l'Italia e la Germania, approvata in Roma il 18 gennaio 1892, ed un Decreto Reale con cui sono autorizzato a ritirare il disegno di legge sulle espropriazioni, sui consorzi e sulla polizia dei lavori nello esercizio delle miniere, cave e torbiere, presentato il 20 gennaio 1891.

Il Governo ritira questo disegno di legge per ripresentarlo più tardi con modificazioni che stima opportuno d'introdurvi.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, *interim* ministro di agricoltura, industria e commercio, della presentazione del disegno di legge relativo alla proprietà industriale che sarà stampato e distribuito.

Do, pure, atto all'onorevole presidente del Consiglio di un Decreto Reale con cui ritira il disegno di legge relativo alle espropriazioni ai consorzi e alla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave e torbiere.

Si riprende la discussione del disegno di legge sui probi-viri.

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto ha facoltà di parlare.

Vollaro-De Lieto. Aveva domandato di parlare per sostenere la tesi diametralmente opposta a quella svolta dall'onorevole Parpaglia; ma non seguirò il suo sistema e non farò certo una dissertazione sull'argomento, sia perchè a me pare che non lo meriti, sia perchè non sarò io al certo che abuserò della pazienza della Camera, a questa ultima ora, e dopo quattro giorni di discussione.

Voci. Otto giorni!

Vollaro-De Lieto. È certo che, in questa legge, non è il concetto giuridico che debba prevalere, ma il concetto sociale; ma è certo, altresì, che non debba esagerarsi questo concetto, al punto che un beneficio diventi un privilegio specialmente in favore non pure

di una classe, ma di una parte di essa e della peggiore.

Infatti (e così rispondo ad uno degli argomenti da lui addotti) infatti non è, già, un sentimento di diffidenza che ispira la mia proposta, come ha ispirato la Commissione nella compilazione dell'articolo che discutiamo, verso gli operai, ma, invece, è la tutela di un loro diritto, imperocchè il caso pel quale l'onorevole Parpaglia propone l'emendamento, è, proprio, quello in cui una delle parti che ha accettato il verbale di conciliazione insorge contro di essa; sicchè il sostenere la tesi opposta non è, già, contraddire al principio informatore della legge, ma significa che bisogna salvarlo, in tutte le sue conseguenze.

Ho promesso di non fare una dissertazione, e mi sbrigherò dell'assunto in pochissime parole.

Nel diritto comune, abbiamo una norma la quale è accolta da tutte le legislazioni, quella che riguarda la competenza dinanzi ai conciliatori, ai pretori ed ai tribunali che conoscono in prima istanza del merito delle controversie. Ma abbiamo, pure, sebbene nella nostra legislazione non sia obbligatorio, lo istituto della conciliazione, il quale; confidando, appunto, nella volontà delle parti di evitare i giudizi, stabilisce che il più modesto nella scala degli organi che debbono attuare la giurisdizione, vale a dire il conciliatore sia competente per qualsivoglia materia e valore, salvo alcune cause che sono specialmente deferite alla cognizione del tribunale, che esso possa conciliare le parti e che possa di questa conciliazione regolare la forma esterna in modo che resti assodato il diritto con la conciliazione stessa.

Ma il Codice di procedura, con molta prudenza e con molta saviezza, e con una di quelle misure, che nè nella scuola, nè nella giurisprudenza, nè nella dottrina furono mai combattute, ha stabilito che allorquando il verbale eccede i limiti della competenza necessaria attribuita al conciliatore, l'atto, il verbale abbia la forza di scrittura privata riconosciuta; ma non ha fatto questo nello interesse di una sola delle parti; lo ha fatto nell'interesse di tutte le parti che, innanzi al conciliatore, convengono per la conciliazione. Ora le stesse norme perchè non applicarle al caso che esaminiamo? Nè io dirò quale precedente sarebbe il nostro se, nella

materia che ci occupa, noi ammettessimo il principio sostenuto dall'onorevole Parpaglia, quando una norma diversa regola tutto intero il diritto privato di tutte le classi sociali.

Non accennerò a questa questione che mi porterebbe per le lunghe, ma dirò all'onorevole Parpaglia che, nell'interesse stesso di quel principio che egli sostiene, egli dovrebbe desistere dall'emendamento da lui proposto. Imperocchè qual'è la ragione per la quale la legge per tutte le controversie composte le quali eccedano il valore di 30 lire non ha voluto dare forza esecutiva al verbale, all'atto che racchiude la conciliazione? Non l'ha voluto dare per evitare le sorprese, per mettere le parti nella condizione, che l'altra insorga, perchè potrebbe avvenire la necessità dell'esecuzione, di non aver provveduto alla difesa, alla tutela del suo diritto, la quale difesa e la quale tutela si svolge in un modo, allorchando si tende alla conciliazione, in un altro, allorchando il diritto è contestato e provoca e deve provocare, per la propria tutela, una decisione del magistrato, che abbia esecuzione.

E dirò a lui anche un'altra ragione, per la quale è impossibile che possa il suo emendamento meritare il plauso della Camera, ed è questa: le sentenze dei conciliatori sono inappellabili; contro il pronunziato di questo modesto giudice non v'è rimedio. Perchè? Per l'esiguità della sua competenza. Quando noi non mettessimo un limite, nel caso di una controversia che si svolge sotto la forma della conciliazione, quali non potrebbero essere le conseguenze di una sorpresa, di un errore, in cui la parte abbia potuto cadere?

Sicchè a me pare, che, sia per le considerazioni speciali, che ci ispira questo progetto, sia per le considerazioni generali intorno alle leggi, che debbono regolare la tutela di tutte le azioni, che, per il proprio diritto, un cittadino possa svolgere, non possa meritare accoglimento dalla Camera la sua proposta.

E gli dirò, ancora, che, appunto, perchè il verbale di conciliazione, e la conciliazione che avvenga innanzi al conciliatore, sono un contratto ed una transazione, non possono avere il titolo esecutivo. Altrimenti quale sarebbe la ragione, per la quale la legge comune ai titoli pubblici dà la forza esecutiva, ed a quelli privati, no?

La stessa ragione varrebbe pel caso, che

esaminiamo, ed io, ripeto, abuserei della pazienza della Camera, se mi proponessi di svolgere una di quelle teoriche, che sono patrimonio comune, non solo degli specialisti del diritto, ma di tutti coloro, che hanno una modesta coltura generale. Gli dirò, poi, che l'esempio della cambiale non può avere alcuna applicazione al caso nostro.

La cambiale, sebbene nel diritto modernissimo e nel Codice del 1883, abbia mutato natura, pur nondimeno risponde ad un bisogno, per il quale deve avere insita in sè stessa la forza esecutiva. Perchè? Nell'interesse dei terzi, perchè la cambiale è un titolo creabile, è l'espressione delle transazioni commerciali, perchè la cambiale è la moneta del commerciante; e la moneta senza l'equivalente, sarebbe perfettamente inutile.

Ma che specie di forza esecutiva è quella conferita alla cambiale? È una forza *secundum quid*, vale a dire contro il terzo possessore io non posso eccepire nulla, come non posso eccepire nulla contro il titolo che mi si presenta; ma faccio tutte le mie eccezioni anche con la regola del *solve et repete*.

Sicchè il volere applicare le regole della cambiale ai verbali di conciliazione dei *probi-viri* stesi negli uffici di conciliazione, mi pare troppo.

Invece ispirandomi a questo principio, e dispensandomi dal domandare spiegazioni sulla tesi astratta, domando all'onorevole ministro ed alla Commissione che vogliano accettare il mio emendamento a questo articolo, per il quale sia data forza esecutiva al verbale di conciliazione fino alla somma di lire trenta e per il resto rimanga stabilita la regola, che il verbale di conciliazione non abbia altra forza al di là di una scrittura privata riconosciuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Parpaglia trattò da suo pari una questione disputabilissima; ma mi consenta di dire che l'ha troppo ingrossata. Egli osservò che il sistema prescelto dal Ministero e dalla Commissione è un sistema medio, il che prova ch'è buono, perchè in questa materia quel che si può fare di meglio è di tenersi lontani dagli estremi.

Badiamo bene a non esagerare soverchiamente, se vogliamo condurre in porto la legge.

Prego l'onorevole Parpaglia di conside-

rare che in Inghilterra, ove l'istituto della conciliazione è antichissimo, si nominano i conciliatori; le parti sono intese, e la decisione viene comunicata alle parti; se queste non l'accettano, la decisione ha un'autorità morale, non un'autorità coercitiva. Noi, invece, a questa conciliazione avvenuta innanzi al Collegio arbitrale diamo un'efficacia di non lieve importanza accordandole il valore di scrittura privata e riconosciuta. L'articolo 1320 determina così gli effetti della scrittura privata riconosciuta: « La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa. »

Per cui accordando al verbale di seguita conciliazione codesti effetti, è evidente che per l'efficacia probatoria e per gli atti conservativi, compresa l'ipoteca, codesto verbale ha tutta l'efficacia dell'atto pubblico. Il solo effetto che manca a questi verbali è l'esecuzione parata. Ma davvero vogliamo andare tanto oltre? E permettere che con un verbale di conciliazione innanzi al Collegio dei *probi-viri* si possa procedere alla pignorazione ed all'espropriazione?

Non credo si possa andare tanto avanti. È vero che noi dobbiamo sopperire ad una necessità sociale; ma io intendo che a questo bisogno si sodisfaccia senza creare, lo ripeto ancora una volta, disuguaglianze e privilegi che renderanno davvero sospetta e odiosa questa legge.

Che differenza c'è, nei riguardi della conciliazione, tra il conciliatore ordinario ed il Collegio dei *probi-viri*? L'onorevole Parpaglia dice: il Collegio dei *probi-viri* presenta la garanzia della collegialità. Ma in fatto di conciliazione, non è il Collegio che decide, sono le parti che transigono e il verbale non fa che registrare le loro mutue concessioni. Dunque, in questa parte, il Collegio dei *probi-viri* funziona nè più nè meno come il conciliatore di dritto comune, per cui quanto alla conciliazione, che il giudice sia singolo o sia collegiale è indifferente, perchè la conciliazione non ista nel pronunziato del giudice, ma nell'accordo della volontà delle parti.

Se, dunque, per questa parte, il parallelismo fra' due istituti è perfetto, gli effetti del verbale di conciliazione non possono esser diversi.

Ora l'articolo 7 del Codice di procedura

civile dice che il verbale di conciliazione, non ha la forza di scrittura privata riconosciuta, e questo ripete l'articolo 40 del progetto che discutiamo.

Per qual motivo volete dare al verbale di conciliazione seguita avanti al Collegio dei *probi-viri*, una efficacia esecutiva maggiore? Non v'è ragione.

Che al verbale di conciliazione si accordi efficacia e autorità morale latissima, come le conciliazioni inglesi, ne convengo; che possa questo titolo assicurare la prova di quanto si è convenuto, sta bene; ma andare più oltre, e dargli l'esecuzione parata, sarebbe a parer mio pericoloso.

Sicchè, pur riconoscendo la gravità delle osservazioni dell'onorevole preopinante, conchiudo pregandolo a non insistere.

Egli stesso ebbe a dire che se non concederemo ora ciò che domando, più tardi saremo sforzati a concederlo.

E sia pure! ma procediamo per gradi; lasciamo che l'esperienza dica l'ultima parola. Diamo per ora al verbale di conciliazione l'efficacia che l'articolo 7° gli concede; e quando l'esperienza ci avrà mostrato come funzionano i Collegi dei *probi-viri*, se sarà necessario di aggiungere anche la forza esecutiva ai verbali di conciliazione, glie la daremo.

L'onorevole Parpaglia sa che anche negli arbitrati emessi da giureconsulti l'esecutorietà del lodo viene data dal pretore.

Aggiungasi che i verbali di conciliazione sono redatti dal segretario del Collegio, che non è un notaio, nè un pubblico ufficiale, ai cui atti si possa accordare piena fede. S'egli intende o interpreta male la volontà delle parti, o se mal la traduce nel verbale, volete voi accordargli la stessa fede che si accorda al contratto steso innanzi al notaio, e dargli l'esecuzione parata? Mi pare troppo.

Per queste ragioni spero che l'onorevole Parpaglia, riconoscendo che già un'efficacia si accorda a' verbali di conciliazione, si contenti per il momento di quello che il disegno di legge stabilisce e non domandi di più.

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Ho ascoltato con molta attenzione il discorso fatto dall'onorevole Vollaro-De Lieto, ed anche quello bellissimo dell'egregio ministro. Ma confesso schiettamente che nè l'uno, nè l'altro, per quanto eloquenti,

hanno potuto smuovere la mia convinzione. Io credo che negando l'efficacia di un titolo esecutivo alla conciliazione, si snatura l'indole del Collegio dei *probi-viri*. Non è il caso qui di parlare di giurisdizione, perchè non siamo in tema di materia contenziosa.

La giurisdizione in ogni caso vi è, perchè il Collegio dei *probi-viri* è un istituto, che non ha altro ufficio che quello di conciliazione a differenza della giuria degli stessi *probi-viri*.

L'ufficio di conciliazione dei *probi-viri* non fa che comporre le contestazioni tra operai e operai, o operai e industriali, e quando riesce a comporre una vertenza ne redige apposito processo verbale. Non è quindi il caso di parlare di decisione o di provvedimenti di indole contenziosa, in ogni ipotesi non ci sarà che una transazione.

L'onorevole ministro ha richiamato l'esempio degli arbitri: istituzione riconosciuta dalle leggi di procedura civile. Ma è facile il capire che l'esempio non è calzante. Gli arbitri giudicano, gli arbitri emanano sentenze, e l'arbitrato non è una conciliazione. L'atto invece di conciliazione è un atto convenzionale, che emana liberamente dalle due parti, le quali si accordano in determinate obbligazioni.

L'onorevole ministro, mentre ha voluto dare tanta importanza al Collegio dei *probi-viri*, mentre ha rivendicato con tanto impegno la nomina del suo presidente al ministro, mentre l'ha voluto circondare di tante garanzie, in un momento, certo senza volerlo, riesce a screditare quest'istituto, quando dice che il verbale di conciliazione dell'ufficio di conciliazione non offre sicura garanzia. Perchè solo il segretario redigerà il verbale e gli altri non ne conosceranno neppure i termini.

Onorevole ministro, le confesso francamente che queste sue parole mi hanno prodotto un'impressione dolorosissima. Poichè io ritenevo che dal labbro del ministro dovessero invece uscire delle parole tali da accreditare l'istituto dei *probi-viri*.

Io sono convinto che le transazioni, che hanno luogo dinanzi al Collegio dei *probi-viri* avranno tutte le garanzie necessarie, ed anzi le avranno maggiori di quelle stipulate innanzi a qualunque altro pubblico ufficiale.

Vi è la garanzia, o signori, che l'elemento operaio e quello industriale sono ambedue rappresentati nel Collegio, vi è la garanzia della molteplicità dei giudici; non v'è quindi

pericolo che accada una sorpresa, un malinteso; tutto concorre per far ritenere la sincerità di un verbale di conciliazione redatto davanti i *probi-viri*, certo non minore di quella consentita ad un atto di un pubblico ufficiale.

In tutti i Comuni dello Stato vi è un conciliatore; pur troppo sappiamo che in alcuni comunelli il conciliatore è quasi analfabeta, perchè non c'è che il parroco che appena appena sappia leggere e scrivere, ed appunto per queste considerazioni si è tanto limitata la competenza del conciliatore, e si giustifica un certo senso di diffidenza. Ma diffidare del Collegio dei *probi-viri*, creati da questa legge, con tutte le garanzie, che ho enumerato, mi pare che assolutamente non sia ammissibile. Io perciò sono dolentissimo di non potere aderire al desiderio dell'onorevole ministro.

Ho detto già che la presente legge semplifica molto la procedura, e con ciò si raggiunge lo scopo, che è quello che si faccia sollecita giustizia.

Io vi dissi già quale differenza corra tra la scrittura privata e il titolo esecutivo. Ella, onorevole ministro, ha letto il Codice civile, ed è appunto quello che io invoco per il mio assunto. L'articolo 1320 consente alla scrittura privata riconosciuta la stessa fede di un atto pubblico, e così come titolo probatorio è uguale. Ed è appunto perciò che mi pare si debba dare alla conciliazione l'efficacia di titolo esecutivo senza limitarsi a riconoscerlo come scrittura privata, per avere la facoltà di invocare una sentenza senza perdita di tempo e spese.

Badiamo che nel ritardo vi può esser pericolo. Può avvenire il caso che quando un operaio od industriale abbiano consentito una conciliazione, dovendo poi ricorrere con citazione al tribunale per darvi esecuzione, il debitore abbia sottratto i mobili, fatte alienazioni fraudolente, per modo che la conciliazione rimanga affatto inefficace. Il motivo per cui la cambiale è un titolo esecutivo qual'è? Per dare ad essa un'esecuzione pronta al fine di evitare appunto quelle frodi che si possono fare a carico dei creditori.

Io credo che tutte le considerazioni, che valgono a dare il carattere di titolo esecutivo ad una scrittura privata, come è la cambiale (capisco che in questo caso si possono invocare considerazioni di alto interesse commerciale e sociale) debbono valere anche per i verbali di conciliazione dei *probi-viri*.

Per queste considerazioni, sono dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole ministro. (*Bene! Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Sono in dovere di dare breve risposta all'onorevole Parpaglia.

L'amore della tesi gli ha fatto vedere nelle mie parole ciò che esse non contenevano.

Io non ho punto mostrato diffidenza pel Collegio dei *probi-viri*; ma solo ho voluto restituire quell'efficacia che ad essi conviene in conformità con le disposizioni del diritto comune.

Ora quando diamo al verbale di conciliazione lo stesso valore, che ha la scrittura privata riconosciuta in giudizio, cadono tutti gli argomenti dell'onorevole Parpaglia perchè questo valore la scrittura non lo desume dalla qualità del giudice, ma dal fatto di essere stata riconosciuta in giudizio. Egli l'ha detto: le conciliazioni sono veri contratti; ed è vero, e come tali hanno fra le parti la efficacia dell'atto pubblico. Fin qui si può andare; più in là, no. Perchè un atto possa avere la esecuzione parata, occorre che o promani dal magistrato avente giurisdizione di sentenziare, o che sia raccolto da un ufficiale pubblico, come il notaio, investito dell'autorità d'imprimergli quella speciale efficacia.

Dunque, come vede l'onorevole Parpaglia, io non ho infirmato in nessuna maniera la fiducia, che dobbiamo avere nel Collegio dei *probi-viri*; ma dobbiamo dare agli atti di conciliazione quel valore che debbono avere, e non esagerarlo, perchè la esagerazione non giova a nulla. (*Ai voti! ai voti!*)

Presidente. Dunque verremo ai voti.

All'articolo 40 (primo capoverso) si dice così:

« I processi verbali dell'ufficio di conciliazione... »

Qui l'onorevole Curioni propone e la Commissione ed il ministro accettano che si faccia questa modificazione: « I processi verbali di seguita conciliazione. »

« ...e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 37 sono titoli esecutivi;... »

Sin qui l'onorevole Parpaglia e la Commissione sono d'accordo.

Commissione e Governo, poi, propongono che si dica:

« ... ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

L'onorevole Parpaglia propone la soppressione di queste parole.

Poi, il secondo capoverso starebbe come la Commissione propone, aggiuntovi l'emendamento Guglielmi.

Sonnino, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sonnino, presidente della Commissione. Il ministro ha proposto questa piccola modificazione che la Commissione accetta:

« Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze definitive, e vengono fatte eseguire nelle forme e nei modi prescritti dagli articoli 461 e seguenti del Codice di procedura civile... »

Presidente. Ma sarà meglio che la Commissione trascriva completamente l'articolo con tutte le modificazioni. (*Breve pausa.*)

Il secondo comma come è proposto dalla Giunta viene così modificato:

« Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive, e vengono fatte eseguire nelle forme e nei modi prescritti nell'articolo 61 e seguenti del Codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo il ricorso di cui all'art. 11, nel qual caso il pretore potrà sospendere l'esecuzione. »

A questo secondo capoverso non è proposto alcun emendamento.

Come la Camera ha inteso, ora tutta la questione si riduce al conservare o sopprimere le parole di cui ho data lettura: « ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 100, » che l'onorevole Parpaglia propone di sopprimere.

Dunque procederemo per divisione. La prima parte del primo comma è la seguente:

« I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 37 sono titoli esecutivi... »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Viene ora la seconda parte del comma, di cui l'onorevole Parpaglia propone la soppressione: « ...ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 100, l'atto di concilia-

zione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

Coloro che sono dell'avviso dell'onorevole Parpaglia voteranno *contro*, gli altri voteranno *in favore*.

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova, la seconda parte del primo comma è approvata).

Pongo ora a partito l'articolo 40 nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 41. Il locale per la sede del Collegio dei *probi-viri* è fornito gratuitamente dal Comune in cui il Collegio ha sede.

« Le spese per l'impianto ed il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio. »

L'onorevole Suardi Gianforte ha il seguente emendamento:

« Il Comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio d'uso comunale. »

Spetta di parlare all'onorevole Suardi Gianforte per svolgere il suo emendamento.

Suardi Gianforte. Sono favorevole a questa legge, ma sono altrettanto compreso della necessità di non aumentare le spese obbligatorie a carico dei Comuni. L'articolo 41 mi pare possa dar luogo a qualche dubbio. Se un Comune offre il locale per i *probi-viri* in un edificio comunale non c'è spesa e sta bene. Ma, se questo locale dovesse esser preso in affitto dal Comune, si avrebbe un'altra spesa obbligatoria e questa possibilità non è esclusa. Da noi l'industria e i centri di operai non sono solamente nelle città, ma anche nelle campagne lungo il corso dei fiumi, dove vi sono delle forze d'acqua.

Può darsi dunque che la sede del Collegio dei *probi-viri* possa trovarsi in un Comune rurale, in un capoluogo di mandamento.

Il Collegio dei *probi-viri*, composto di presidenti nominati dal Governo, di 10 industriali e di 10 operai, può trovare inadatto il locale, che il Comune mette a sua disposizione. Può anche darsi che si lagni perchè il detto locale non è disponibile in quei giorni festivi, ai quali accennava l'onorevole ministro poco fa.

In quei giorni festivi appunto si riuniscono

le Commissioni, alle quali i Comuni sono obbligati a prestare i locali: la Commissione mandamentale per la ricchezza mobile, la Commissione pel valore locativo, per le tasse d'esercizio e rivendita, la Commissione mandamentale del tiro a segno, ecc. Dobbiamo anche considerare che mentre parliamo, in parecchi Comuni, le Commissioni catastali hanno invaso anche le aule dei Consigli comunali.

Se il Collegio dei *probi-viri* si appoggia alla lettera dell'articolo 41 può dimandare ai Comuni che procurino locali adatti fuori dei fabbricati comunali, anche prendendoli in affitto. Col mio emendamento si eviterebbe questa larga interpretazione. Il Comune deve dare un locale in un edificio d'uso comunale.

Io confido che ministro e Commissione vorranno accogliere questo modestissimo emendamento, anche come affermazione di massima, che non si vogliono nuove spese obbligatorie. Tutti sappiamo come nei Comuni, specialmente nei piccoli, faccia cattiva impressione il vedere come il potere legislativo sia sempre pronto a cercare dei freni per impedire le spese, mentre poi, all'occasione, non è abbastanza severo nello impedire che, nelle leggi nuove, s'infiltrino nuove spese obbligatorie.

L'onorevole ministro e la Commissione hanno il merito di aver presentata una legge, la quale tiene in limiti strettissimi la spesa occorrente per applicarla. Confido che accetteranno questo emendamento, che, mi pare, sia nel loro ordine di idee e toglie perfino l'apparenza di una nuova spesa obbligatoria per i Comuni. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Maffi propone questo emendamento:

« Sostituire all'articolo della Commissione il seguente:

« Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio dei *probi-viri*, sono a carico, in parti uguali, del Governo, sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, della Provincia e del Comune o Comuni ai quali si estende la giurisdizione del Collegio.

« In caso che più siano i Comuni, il riparto è fatto dalla Giunta provinciale amministrativa. »

Onorevole Maffi, ha facoltà di parlare.

Maffi. Io non so se l'onorevole Chimirri in questa discussione rappresenti il dicastero della grazia e giustizia, o quello dell'agricoltura, industria e commercio.

Nel caso che rappresenti il primo, io avrei desiderato in quest'articolo d'invocare l'appoggio del ministro di agricoltura, industria e commercio per averlo alleato contro una pretesa del ministro di grazia e giustizia, la quale mi pare non corrisponda all'equità. Testè l'onorevole Chimirri diceva: che in questa legge è necessario, per assicurarci di un funzionamento efficace e corretto, star lontani dai termini estremi. Nel mio emendamento a quest'articolo, dimostro che, prendo il suo consiglio e propongo un termine medio.

Poc' anzi io deplorava che si sancisse nell'articolo 30 una disposizione a danno degli operai. In questo articolo deploro che voglia adottarsi un provvedimento a danno degli industriali. Io domando perchè le spese del funzionamento di codesti Collegi dovranno gravare sulle Camere di commercio, e quindi sopra uno solo degli elementi che li costituiscono?

Perchè sulle Camere di commercio, e quindi sui soli industriali, dovrà pesare l'onere del funzionamento di questo istituto, che in fine bisogna riconoscerlo, rappresenta un servizio pubblico? Colla mia proposta cerco di evitare codesto inconveniente e di distribuire sui vari organismi pubblici, che vivono sui contribuenti, tutte le spese per il funzionamento della nostra istituzione.

Ma c'è una considerazione ancora più grave, signori, che mi induce a insistere nella mia proposta. Se io vi dicessi che in questo articolo com'è proposto dalla Commissione può racchiudersi la cagione del fallire della legge dei *probi-viri*, ciò parrebbe esagerato; ma se voi voleste tener conto degli elementi forniti dalla Commissione d'inchiesta, la quale, quando studiò il problema dei *probi-viri* aveva interpellato le Camere di commercio del Regno, trovereste questo risultato: sopra 36 Camere di commercio 16 hanno risposto favorevolmente alla istituzione de' Collegi dei *probi-viri*, poichè il quesito posto dalla Commissione d'inchiesta era appunto sul modo con cui sarebbe accolta in Italia l'istituzione del Collegio. Dunque, ripeto, sopra 36 Camere di commercio, sedici risposero favorevolmente, dieci si mantennero perplesse e dieci assolutamente contrarie.

Ora sopra 36, di favorevoli ne abbiamo soltanto sedici, quindi se noi dobbiamo desumere un criterio da siffatte cifre, vediamo che le Camere di commercio, nella loro mag-

gioranza, sono poco favorevoli all'istituzione del Collegio dei *probi-viri*.

Ora voi che cosa fate col vostro articolo, affidando ad esse tutto l'onere del funzionamento? Voi andate incontro al pericolo di rendere ostile anche quella minoranza di Camere di commercio che si è dimostrata favorevole. Io vi esorto vivamente di tener conto di questa considerazione e di riflettere se non sia il caso di fare una eccezione, al modo come sono state accolte sventuratamente tutte le mie povere proposte, accettando quest'ultima che vi presento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Perchè dal contesto delle leggi nascano meno confusioni ed equivoci è bene che la redazione sia il più corretta possibile. Qui vedo usata la parola *distretto*, quasi si sapesse già dalla legge stessa che devono esistere dei distretti; impiegando così un nuovo vocabolo tecnico amministrativo. Or bene, siccome la legge parla sempre di circoscrizioni, impieghiamo anche qui questa parola, altrimenti confonderemo la mente di coloro, che debbono la legge applicare. Io quindi credo che sia bene dire circoscrizione, poichè la parola *distretto* non ha valore amministrativo, non sappiamo che cosa sia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Suardi. Crede opportuno di mantenere il resto dell'articolo quale venne formulato e non può quindi accettare l'emendamento dell'onorevole Maffi.

Quanto alla questione di parola sollevata dall'onorevole Cucchi, che può avere la sua importanza, fu adoperata la parola *distretto* perchè la giurisdizione della Camera di commercio è distrettuale.

Se si vuol sostituire la parola *circoscrizione*, la Commissione non ha difficoltà di accettarla; fa notare però che la parola, usata dalla legge, quanto alle Camere di commercio, è *distretto*.

Presidente. La Commissione dunque non accetta l'emendamento dell'onorevole Maffi, ma accetta l'emendamento dell'onorevole Suardi in sostituzione al primo comma.

Gallavresi, relatore. Precisamente!

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Sarei

lieto di poter aderire al desiderio espresso dall'onorevole Maffi, ma, se egli mi ascolterà con benevolenza, verrà, io spero, nel mio concetto.

Tutti i disegni precedenti ponevano a carico dei Comuni la spesa pel funzionamento dei Collegi dei *probi-viri*. Ma io ritenni che non si dovesse seguire la via tenuta finora. È vano deplorare l'eccesso delle spese comunali se tutti i giorni con le nostre leggi imponiamo nuovi carichi ai Comuni.

Ho creduto che fosse obbligo nostro far argine a codesta abitudine, e proposi di addossare alle Camere di commercio le poche spese che occorrono per il funzionamento di questi Collegi.

Dico poche spese, poichè l'onorevole Maffi potrà vedere dal complesso della legge che sono state da noi molto scemate. Tenendosi le udienze nei giorni festivi, i componenti del Collegio non hanno diritto ad alcun compenso. I locali e il segretario sono forniti dai Comuni; dunque le spese, che devono sostenere le Camere di commercio sono relativamente tenui.

Del resto le Camere di commercio sono in parte indennizzate, come è detto nell'articolo 42, dove si legge:

« Questi diritti e le ammende di cui agli articoli 28 e 38 sono devoluti alla Camera di commercio che sostiene le spese indicate nell'art. 41. »

Quindi il concorso del Comune c'è, perchè dà i locali e fornisce anche il segretario; c'è il concorso del Ministero di grazia e giustizia, perchè i tenui diritti che si esigono sulle sentenze e le ammende vanno devolute alle Camere di commercio.

Io quindi prego l'onorevole Maffi di dichiararsi soddisfatto e di ritirare il suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Maffi insiste nel suo emendamento?

Maffi. Devo insistere perchè l'onorevole ministro ha detto, che non bisogna caricare di più i Comuni, i quali sono già troppo aggravati, e questo lo riconosco anch'io. Ma poi ha soggiunto che le spese saranno poche. E difatti saranno pochissime, inquantochè con la mia proposta l'ho ripartite tra i Comuni, le Provincie e il Ministero di grazia e giustizia. È questione di principio più che altro.

Io dico che non è giusto nè corretto che alla rappresentanza di una delle parti si at-

tribuiscono le spese del funzionamento di questi Collegi, e poi non è neppure conveniente il disposto dell'articolo 42 col quale si determinano delle piccole contribuzioni, che serviranno quasi di indennizzo alle Camere di commercio, perchè con questa disposizione voi allontanerete molti dal ricorrere ai *probi-viri*, e quindi renderete anche per questo riguardo frustraneo l'effetto della legge.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

Presidente. Verremo ai voti.

L'articolo 41 dice così:

« Il locale per la sede del Collegio dei *probi-viri* è fornito gratuitamente dal Comune, in cui il Collegio ha sede.

« Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto, al quale si estende la giurisdizione del Collegio. »

A quest'articolo sono stati proposti vari emendamenti.

Il primo è un emendamento sostitutivo degli onorevoli Maffi e Rampoldi, che è del tenore seguente:

« Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio dei *probi-viri*, sono a carico in parti eguali del Governo, sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, della Provincia e del Comune o Comuni ai quali si estende la giurisdizione del Collegio.

« In caso che più siano i Comuni, il riparto è fatto dalla Giunta provinciale amministrativa. »

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministero. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Suardi, che è accettato pure dal Governo. Esso è il seguente:

« Il Comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale di un edificio d'uso comunale.

Viene poi il secondo capoverso quale è proposto dalla Commissione:

« Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio. »

Su questo secondo capoverso l'onorevole

Cucchi Luigi propone che alla parola *distretto* sia sostituita la parola *circoscrizione*.

Chimirri, ministro guardasigilli. Vorrei solo far rilevare all'onorevole Cucchi che nella parola *distretto* è tutto compreso, sia la circoscrizione che la giurisdizione.

Cucchi Luigi. Non insisto.

Presidente. Metto a partito quest'articolo.

Sonnino, presidente della Commissione. Con la parola *distretto*.

Presidente. Sta bene.

Chi approva quest'articolo 41, in questi termini, voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 42. Per le sentenze della giuria sono dovuti i diritti seguenti:

« Quando il valore della controversia non superi lire 50, lire una; oltre lire 50 fino a lire 100 inclusive, lire 2.

« Se la causa termina con sentenza in contumacia o con una decisione emanata in seguito a conciliazione od al ritiro dell'istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

« Questi diritti e le ammende di cui agli articoli 28 e 38 sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 41.

« Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con Regio Decreto dei 23 dicembre 1865, n. 2700. »

Qui c'è questo emendamento dell'onorevole Curioni:

« *Sostituire al terzo capoverso il seguente:*

« Se la controversia si risolve in via conciliativa, o viene ritirata o decisa in contumacia i detti diritti saranno ridotti alla metà. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, relatore. La Commissione accetta senz'altro l'emendamento proposto dall'onorevole Curioni.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Badi che c'è un errore. Poichè nell'emendamento dell'onorevole Curioni si dice: « se la controversia si risolve in via conciliativa viene ritirata o decisa in contumacia. »

Gallavresi, relatore. È un errore di stampa.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Bisogna dire le cose chiaramente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. La Commissione ed il ministro accettano il mio emendamento: quindi io non aggiungo altro.

Presidente. Ma consente nella modificazione proposta dall'onorevole ministro?

Curioni. Acconsento che si dica « o viene ritirata l'istanza. »

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto ha pure un emendamento...

Vollaro-De Lieto. Non insisto su di esso, in seguito ad alcune spiegazioni particolari, che ho avuto.

Presidente. L'onorevole Vollaro Saverio ha presentato un altro emendamento.

Vollaro Saverio. Dopo che si è approvato l'articolo 11 è inutile, e lo ritiro.

Presidente. Allora l'articolo 42 sarebbe così concepito:

« Per le sentenze della Giuria sono dovuti i diritti seguenti:

« Quando il valore della controversia non superi lire 50, lire una; oltre lire 50 fino a lire 100 inclusive, lire 2.

« Se la controversia si risolve in via conciliativa, o è decisa in contumacia, o viene ritirata l'istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

« Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 28 e 38, sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 41.

« Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con Regio Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 43. Tutti gli atti che emanano dal Collegio dei *probi-viri* e che al medesimo sono presentati, e quelli altresì che da esso sono rilasciati in copia, sono esenti da tasse di registro e si stendono in carta libera. »

L'onorevole Facheris aveva un emendamento.

(Non è presente).

S'intende che vi rinunzia.

La Commissione accetta questo emendamento?

Gallavresi, relatore. Non lo accetta.

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto ha un altro emendamento.

Vollaro-De Lieto. Lo ritiro.

Presidente. Allora, pongo a partito l'articolo 43 che ho letto.

(È approvato).

« Art. 44. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato. »

Gli onorevoli Maffi e Rampoldi propongono la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Artom di Sant'Agnese ha facoltà di parlare.

Artom di Sant'Agnese. La disposizione di questo articolo è talmente precisa, che non occorre spender parole, per chiarirne la portata.

Si tratta di stabilimenti pei quali lo Stato è direttamente industriale; come sarebbero la fabbrica di carte-valori, le fabbriche di tabacchi e le fabbriche di armi.

Ma, accennando a lavori dello Stato, non si può dimenticare che c'è il bilancio dei lavori pubblici e che rappresenta, questo anno, la spesa di 174 milioni, di cui una parte di almeno cento milioni corrisponde a lavori che si fanno per mezzo di operai, ai quali, questa legge dei *probi-viri*, non potrebbe essere applicabile: perchè, d'ordinario, risiedono in località molto lontane dagli abitati e vi hanno permanenza molto breve.

Per conseguenza, a me pare che questo articolo possa dare occasione, se non altro, ad una raccomandazione al Governo: di considerare (giacchè questa legge pare, per ora, che sia un esperimento) se non vi ha luogo di provvedere, con qualche disposizione futura, a quei poveri operai che sono addetti ai lavori pubblici, non solo dello Stato, ma anche di altri Corpi morali, come Provincie e Comuni, ed i quali spesso sono in conflitto con i cottimisti, e non possono avere nessuna tutela; se non si potrà, in avvenire, con qualche altro provvedimento, assicurare ad essi un modo qualunque di aver giustizia direttamente.

Io non faccio proposte al riguardo, perchè mi fu osservato che il carattere della legge sui *probi-viri* escluderebbe la possibilità di

applicazioni dirette al caso di operai addetti a pubbliche costruzioni.

Ma io raccomando lo studio di tale caso, per esempio, per quando verrà proposta una legge per modificare l'istituto dei giudici conciliatori. Gli ufficiali governativi che presiedono a questi lavori, i quali non hanno interesse a parteggiare nè per gli operai nè per i cottimisti, potrebbero benissimo esser costituiti giudici conciliatori delle vertenze che nascessero fra operai e cottimisti. Prego l'onorevole ministro di prender nota anche di questa raccomandazione e non insisto per ora al riguardo anche perchè ormai è tardi e la Camera vuol finire la discussione del disegno di legge di cui si sta occupando.

Maffi. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Onorevole Maffi, ho già dichiarato che proporre la soppressione equivale a votar contro l'articolo, ma se desidera parlare glie ne do facoltà.

Maffi. O questo disegno di legge è buono nei suoi criterii e nei suoi effetti, ed allora non si comprende perchè il Governo, presentandolo per applicarlo a tutti gli industriali del paese, voglia sottrarre i suoi dipendenti al funzionamento dell'istituto dei *probi-viri*. O la legge non è ispirata ad ottimo intento e non avrà buoni effetti, ed allora non so perchè il Governo ce l'abbia proposta. Si comprenderebbe una proposta che escludesse gli operai dei cantieri e degli stabilimenti governativi, se questa proposta fosse fatta come un emendamento ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare. Ma quando il Governo si fa autore dei Collegi dei *probi-viri*, e vuol sottrarre alla competenza di questo istituto i suoi operai, bisogna dire che il Governo stesso dà un ben cattivo esempio agli industriali italiani, e dà anche la prova della nessuna fede, che esso ha nella bontà dell'istituto che egli propone. Io ho cercata la ragione di tale esclusione nella relazione dell'onorevole collega Gallavresi, e non l'ho trovata. Il relatore dice soltanto di riferirsi alle dichiarazioni in proposito della relazione ministeriale; e la relazione ministeriale dice presso a poco, che non si crede conveniente di includere nella competenza del Collegio, gli stabilimenti esercitati dallo Stato, perchè, presso a poco, lo Stato è come il Papa infallibile. Non dice proprio così ma quasi.

Infatti è detto nella relazione dell'onorevole Chimirri: « Alle disposizioni di questa

legge sono sottratti gli impiegati ed operai addetti agli stabilimenti ed ai cantieri dello Stato; sia perchè alla loro disciplina è provveduto con speciali ordinamenti e sanzioni (il che farebbe supporre che in tutti gli altri stabilimenti non ci siano norme disciplinari, non ci siano sanzioni) e poi perchè tra gli operai di queste amministrazioni e lo Stato, non possono sorgere quegli attriti, che hanno radice negli interessi privati. »

Io mi permetto di dubitare che negli stabilimenti dello Stato, non possano sorgere contestazioni per la questione delle ore di lavoro, per le norme della lavorazione, e insomma per tutte quelle considerazioni e quelle controversie, che sono determinate dall'articolo 8. Ma è così infallibile l'ordinamento industriale dello Stato, che non abbia la necessità e che non senta la convenienza di fare assegnamento sulla bontà dell'istituto dei *probi-viri*? Per queste considerazioni io insisto sulla necessità di sopprimere l'articolo 44 del disegno di legge ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Coloro che non ignorano lo speciale trattamento di favore che si fa agli operai impiegati nei cantieri dello Stato, non riterranno certo strano l'articolo 44, che l'onorevole Maffi vorrebbe soppresso. Gli operai adibiti in quei cantieri, sono considerati quasi come impiegati, hanno casse di soccorso e financo la pensione. D'altra parte non è lecito supporre che lo Stato, nei suoi rapporti con gli operai dei suoi cantieri, entri in quegli attriti d'interesse, che giornalmente insorgono nell'industria privata.

Non possiamo fare allo Stato lo sfregio di supporre che esso si metta in codesti conflitti. Dunque l'articolo 44 è dettato dalla posizione speciale in cui si trovano gli operai addetti negli stabilimenti e negli opifici dello Stato, e da ciò deriva l'impossibilità di questi conflitti. E poi, se conflitti sorgono, più che nel giudizio de' *probi-viri*, si troverà migliore soluzione nell'equità del Governo.

Presidente. Verremo ai voti. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Maffi propone la soppressione dell'articolo 44.

Chi è d'avviso di approvare questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Articolo 45 ed ultimo. Il Governo ema-

nerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza ed il Consiglio di Stato ».

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Prego la Camera di far attenzione che nell'articolo 11 si accettò un emendamento che suona così:

« Il ricorso deve essere proposto entro giorni dieci dalla sentenza della Giuria, sotto pena di nullità ».

Invece di *ricorso* deve dirsi *appello*.

Presidente. Sta bene. Lunedì, se occorre, si procederà al coordinamento della legge.

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maffi. Siccome nel corso della discussione avevo manifestato qualche criterio circa il modo con cui avrei votato questo disegno di legge, prima che la discussione sia chiusa definitivamente, mi permetta la Camera di dichiarare quale sarà il voto mio.

La legge, com'è uscita da questa discussione, non offre quelle garanzie, che possono assicurarne un funzionamento serio ed efficace. Pure, per non rendermi responsabile col mio voto della sua eventuale caduta nell'urna, dichiaro che darò voto favorevole, riserbandomi naturalmente il diritto di fare quelle ulteriori proposte, che varranno a migliorarne il funzionamento.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Gallavresi, relatore. Volevo dire quanto ha detto il ministro circa l'articolo 11; per coordinarlo con l'articolo 40, bisogna modificarlo sostituendo la parola « appello » alla parola « ricorso. »

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Nel rispondere all'onorevole Maffi, avevo dimenticato di dire all'onorevole Artom, e glie ne chiedo scusa, che prendo nella debita considerazione la raccomandazione da lui fatta al Governo.

Presidente. Si faranno stampare tutti gli articoli e lunedì la Commissione riferirà, occorrendo, sul coordinamento. Poi si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

Disposizioni riguardanti l'ordine del giorno.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà. (*Segni d'attenzione*).

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Prego la Camera di voler mettere all'ordine del giorno di lunedì la legge sui provvedimenti per le gallerie di Roma, di cui la Commissione ha già presentato la relazione.

Presidente. La relazione è già stampata ed è in distribuzione.

L'onorevole ministro propone che questo disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta di lunedì. Ora la Camera sa che il regolamento stabilisce che le sedute dei lunedì siano consacrate alle interpellanze; però, quante volte occorra di discutere qualche disegno di legge di urgenza o di importanza, la Camera può fare eccezione alla regola.

Se la Camera non si oppone, la proposta dell'onorevole ministro, perchè sia discusso in principio della seduta di lunedì prossimo il disegno di legge, relativo ai provvedimenti per le gallerie di Roma, si intenderà approvata.

(*È approvata*).

Comunicazione di domande d'interrogazione ed interpellanza.

Presidente. Do comunicazione alla Camera di una domanda di interrogazione dell'onorevole Filippo Mariotti al ministro dell'istruzione pubblica ed al ministro di grazia e giustizia.

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro dell'istruzione e al ministro di grazia e giustizia per sapere se è vera la voce corsa che *il suonatore di violino* di Raffaello ed altri quadri celebri di sommi artisti, non esistano più nella galleria della quale fanno parte per leggi del 1871 e del 1883. — Filippo Mariotti. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Mariotti Filippo. Domando di parlare per isvolgere l'interrogazione.

Presidente. Ma non posso darle facoltà di parlare.

Il regolamento dispone che le interrogazioni siano iscritte nell'ordine del giorno della seduta susseguente (*Interruzioni*). Il concederle lo svolgimento immediato è nella facoltà del

ministro e non di altri. Se il ministro non vuol rispondere non lo posso obbligare.

Do comunicazione di una domanda d'interpellanza dell'onorevole Zucconi:

« Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia se, essendo cessate le facoltà accordate al Governo dalla legge 30 marzo 1890, intenda mantenere inalterata la circoscrizione già effettuata con la tabella annessa al Regio Decreto 9 novembre 1891, e quali siano gli intendimenti del Governo per coordinare alla nuova circoscrizione giudiziaria quella degli uffici ipotecari, catastali e di registro. — Zucconi. »

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Dichiarerò lunedì se e quando intendo rispondere a questa interpellanza.

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la torna a di lunedì.

1. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Sui *probi-viri*. (117 e 136)

2. Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma. (299) (*Urgenza*).

3. Svolgimento di interpellanze.

Discussione dei disegni di legge:

4. Convenzione per il servizio cumulativo con le strade ferrate attraverso lo stretto di Messina. (157) (*Urgenza*)

5. Disposizioni per garantire il ricupero delle spese di giustizia penale. (116)

6. Seguito della discussione sul disegno di legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56)

7. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)

8. Domande di autorizzazione a procedere per titolo di duello contro vari deputati. (244, 245 a 250, 252, 281)

9. Per autorizzare le provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-1885-86. (271)

CAV. PROF. EMILIO PIOVANELLI
per il Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.

